

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);	
Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);	
SPORTI ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni. (385);		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
BIMA: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (674);		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825);	
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		ARMATO ed altri: Disposizioni particolari per l'avanzamento alla qualifica di direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (1999). 512	
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		PRESIDENTE 512, 516, 522, 526, 551	
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 513, 522, 526	
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri). (1205);		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 516, 521, 551	
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		ARMATO 518, 522	
		FRANCAVILLA 520, 521	
		SCHIANO 522	

La seduta comincia alle 10,45.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni (385); Bima: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilite dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (671); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausi-**

liaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825); Armato ed altri: Disposizioni particolari per l'avanzamento alla qualifica di direttore di sezione nella Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni », Bima: « Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e Messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di "segretari" a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva), segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato ed altri: « Prov-

videnze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 »; Armato ed altri: « Disposizioni particolari per l'avanzamento alla qualifica di direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ».

L'onorevole Sammartino ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincio col chiedere scusa se, data l'importanza degli argomenti e la complessità della materia, di cui alle tredici proposte di legge oggi finalmente all'esame della nostra Commissione, io non potrò essere brevissimo, come avrei desiderato e forse come sarebbe stato nei voti di tutti voi, in quanto tutti profondamente ansiosi di tradurre quanto prima possibile in legge il disegno di legge che il Governo presentò al Parlamento fin dal 19 luglio dello scorso anno: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 ». Tutti conosciamo quanto sia complesso il problema del personale in un'amministrazione come quella postelegrafonica, in cui la varietà dei servizi e le punte di eccezionale intensità sono le caratteristiche singolari.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con le complessive 120 mila unità dipendenti, non ha mai potuto dirsi adeguata ai servizi; i ruoli organici sono di continuo superati dalle accresciute esigenze, mentre, per le necessità contingenti, il reclutamento di personale straordinario, di solito necessario in brevi periodi di circostanze eccezionali, trova il suo ostacolo proprio nei rigori del bilancio.

Sta di fatto che, l'11 ottobre 1957, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nella persona dell'onorevole Mattarella, oggi apprezzato Presidente di questa Commissione, presentò il disegno di legge relativo allo stato giuridico ed all'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tale disegno di legge, passato al vaglio di questa stessa Commissione, in sede legislativa, attraverso laborioso studio di eminenti colleghi e nel giro di ben tredici sedute, divenne legge dello Stato il 27 febbraio 1958, a distanza di poche settimane dalla fine della seconda legislatura della Repubblica.

L'esigenza però di modifiche ed adeguamenti di quelle disposizioni, la necessità di

ulteriore sistemazione di alcune situazioni del personale delle varie carriere, comportate dal continuo e complesso divenire della Amministrazione postelegrafonica, era stata avvertita dalla sensibilità dei problemi stessi da parte di onorevoli colleghi di ogni parte politica. Tant'è che oggi sono innanzi a noi, oltre al disegno di legge governativo, le proposte di legge Storti ed altri, Bima, Fabbri ed altri, Ceccherini ed altri, Amiconi ed altri, Fabbri ed altri, Ceccherini ed altri, Armato ed altri, Baldelli e Franzo, Ceccherini ed altri, Armato, Armato ed altri, citate nell'ordine cronologico della loro presentazione. La esigenza di integrare le disposizioni di quella legge fu altresì avvertita dal Governo, il quale, come ho ricordato, si rese parte diligente presentando il proprio disegno di legge, classificato in posizione di archivio col n. 2373.

Questo disegno di legge, il cui contenuto, giova ricordarlo, è frutto di trattative sindacali scaturite nei colloqui con l'amministrazione attraverso lungo e laborioso esame, tende dunque ad integrare e perfezionare la legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Gli onorevoli colleghi sanno che, per un più minuzioso e particolareggiato esame dei numerosi emendamenti, nel frattempo presentati, al disegno di legge, fu opportunamente nominato un comitato ristretto, il cui lavoro è stato di duplice aspetto: il coordinamento fra loro di emendamenti a volte diversi nelle parole ma affini nella sostanza e riflettenti la stessa materia (quindi lavoro prettamente materiale, a voi presente nella sua robusta, palpabile evidenza); e, ad un tempo, l'esame di merito degli articoli e degli emendamenti stessi. Malgrado alcune settimane trascorse, ho il dovere di dichiarare che i commissari, membri del comitato, hanno proceduto al loro compito con un impegno profondo, mossi dalla duplice necessità: realizzare presto la nuova legge e sostenere, nei limiti imposti dalle necessità interpretate, le posizioni, che a volte sono apparse non flessibili, nel migliore interesse dei dipendenti dell'Amministrazione. Non potrei, per altro, tacere la volontà del Governo, espressa dal Sottosegretario onorevole Gaspari, di aderire alle linee di principio ed allo spirito che muove l'azione ed i voti dei presentatori dei numerosi emendamenti, là dove restino salvi i limiti finanziari consentiti ed i principi generali dell'ordinamento generale delle amministrazioni dello Stato.

Quanto ai limiti finanziari, quanto al presunto maggiore onere derivante dal provvedimento che stiamo esaminando, l'adeguamento

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

degli organici del personale postale e telegrafico alle accresciute esigenze dei servizi gestiti, com'è precisato nella relazione governativa, dovrebbe essere attuato in due fasi: gli aumenti tabellari, infatti, sono divisi in due esercizi. Per il primo esercizio il provvedimento comporterà una maggiore spesa di lire 4 miliardi e 300 milioni. Di questi, lire 250 milioni per la retrodatazione, ai fini giuridici, al 16 novembre 1951 del personale trentanovista promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge; lire 10 milioni per il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai promossi al grado di ufficiale di seconda classe nel periodo compreso fra il 1 luglio 1957 e il 26 marzo 1958.

La Commissione permanente per il bilancio si è espressa favorevolmente al disegno di legge, ma si è riservata il diritto al nuovo esame degli articoli modificati in virtù degli emendamenti proposti.

La prima Commissione permanente, invece, ha deliberato di prendere in esame il disegno di legge del Governo e le relative proposte, per esprimere su di essi il proprio parere, soltanto dopo che questa Commissione primaria avrà deliberato sugli emendamenti stessi.

Queste circostanze pongono un limite pur non negando a noi il diritto ad un esame più ampio e più libero possibile della legge stessa. Ma poiché siamo mossi, tutti ugualmente, dalla buona volontà di fare presto, onde placare l'ansia di tanti lavoratori, che in questi mesi ci hanno manifestato, con tutti i mezzi e le forme consentiti, questo anelito verso la realizzazione di una legge che, se non soddisferà tutte le attese, almeno attenui le ansie e vada incontro ai voti dei lavoratori stessi nella migliore delle misure possibili, la nostra Commissione proseguirà con l'usata diligenza il suo esame plenario della legge.

La succitata legge n. 119, per esigenze di contenimento della spesa, non aveva potuto risolvere il problema dell'insufficienza degli organici, specie di quel personale che è adetto ai servizi essenziali dell'amministrazione e che sono quelli che comportano il diretto contatto con l'utenza.

Inoltre la legge n. 119 nella sua fase applicativa ha denunciato qualche lacuna o insufficienza. Il disegno di legge in questione si propone dunque di porre rimedio a tali inconvenienti adottando gli opportuni provvedimenti.

Il disegno di legge n. 2373 può caratterizzarsi nei seguenti capisaldi:

1°) Revisione dei posti di organico per taluni ruoli delle carriere direttive e di concet-

to con esclusivo riferimento ai ruoli degli ingegneri e dei geometri e periti e soprattutto aggiornamento degli organici per i ruoli di esercizio e tecnici del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

2°) Realizzazione, sulla base dei principi del provvedimento di carattere generale che introduce i ruoli aperti per le prime tre qualifiche di ciascun ruolo per tutte le carriere, dell'analogo sistema per i ruoli tradizionali della nostra amministrazione che per struttura e sviluppi di carriera differiscono da quelli diciamo « classici » che sono comuni a tutte le Amministrazioni dello Stato.

3°) Introduzione di Commissioni provinciali con competenze in materia di amministrazione del personale in analogia a quanto già in atto in campo ferroviario ove nello ambito compartimentale si è manifestata più snella e più rispondente agli scopi la procedura nei giudizi, promozioni, trasferimenti e ricorsi che concernono la materia del personale.

4°) Sistemazione in pianta organica, nell'ambito degli incrementi tabellari, di tutto quel personale giornaliero, avventizio, applicato a mansioni superiori, operaio, che ha finora garantito la resa di quei servizi di istituto e che non ha ancora potuto essere sistemato per la insufficienza attuale degli organici che all'inizio è stata denunciata.

5°) L'accoglimento del principio di ammettere al Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli uffici locali e delle agenzie.

A tale riguardo, sarebbe molto opportuno precisare per legge, e questo per colmare una lacuna del diritto vigente, le categorie degli elettori e degli eleggendi, nonché il sistema di votazione, onde evitare che tale delicata materia possa trovare diversa applicazione normativa a seconda del « momento politico » in cui le elezioni si svolgono.

6°) Introduzione di alcune norme transitorie, atte a risolvere problemi di personale in particolari situazioni, problemi lasciati insoluti o parzialmente risolti dalla citata legge n. 119. Fra queste norme transitorie, citerò le più salienti, dando atto al Governo dello sforzo compiuto per la soluzione di detti problemi:

a) Concessione del riscatto ai fini di quiescenza al personale oggi nei ruoli organici e che proviene dall'istituto delle ex ricevitorie poste e telecomunicazioni.

b) Retrodatazione delle promozioni conferite al personale trentanovista della carriera esecutiva in applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

c) Regolamentazione degli esami speciali di colloquio con particolare riferimento alla valutazione del servizio prestato negli ultimi uffici locali e nelle agenzie. A tale riguardo, si osserva però che detto beneficio del riconoscimento del servizio prestato nelle ex ricevitorie dovrebbe essere considerato sia pure *una tantum* in prima applicazione della legge anche al personale delle carriere di concetto e direttiva e non solo a quello della esecutiva; in caso contrario è evidente la spequazione che si verrebbe a determinare.

d) Inquadramento di tutti gli agenti che hanno svolto mansioni impiegate e di quegli operai che hanno svolto mansioni di agente (portalettere, fattorino ecc.).

e) Inquadramento nei rispettivi ruoli di specializzazione degli agenti delle telecomunicazioni e dei trasporti postali degli operai giornalieri addetti a tali servizi.

f) Retrodatazione al 31 dicembre 1957, delle promozioni conferite a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 119, anche per i posti di risulta oltre che per quelli recati in incremento dalla citata legge n. 119.

Detto questo, però, resta da osservare che fra i numerosi emendamenti presentati, alcuni sono ritenuti fondati ed intesi a chiudere definitivamente problemi che diversamente si ripresenterebbero a breve scadenza creando i presupposti di una continua incertezza delle norme che regolano il personale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il comitato ristretto ha ritenuto di dover eliminare dal presente esame tutti gli emendamenti che concernono il servizio sanitario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giudicando idonea, all'esame stesso, la sede della riforma di struttura degli organi centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero. Al provvedimento della riforma stessa, auspicata da tutti noi — ammesso che la riforma si prefigga e persegua la più economica gestione dei servizi, lo snellimento e l'ammodernamento dei metodi e delle procedure amministrative, il decentramento di compiti e attribuzioni nella maniera più razionale e corrispondente alle esigenze produttive — è stato rinviato l'oggetto di diversi altri emendamenti, che risultano incidere appunto più sul piano generale di quell'amministrazione che su questa legge particolare. Così va detto e precisato che ognuna delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, oggetto dell'odierno ordine del giorno, entrano a far corpo con il disegno di legge governativo. In particolare: la proposta Storti ed altri par-

tecipa all'emendamento n. 184 (testo n. 2), pag. 104, colonna 2; la proposta di legge Bima va raffrontata all'articolo 25 del presente disegno di legge, pagina 64, colonna 1; per la proposta di legge n. 1083 e 1084 degli onorevoli Fabbri ed altri, si confrontino gli emendamenti n. 99 (testo n. 2), pagina 71, colonna 1; n. 241 (testo n. 3-4) n. 72, colonna 2 e l'emendamento n. 155, (testo n. 2), pagina 104, colonna 2; per le proposte n. 1205 e 1427 degli onorevoli Ceccherini ed altri valgono l'emendamento n. 3 (testo n. 2) pagina 31, colonna 2; l'emendamento n. 2 (testo n. 1) pagina 25, colonna 1, l'emendamento n. 3 (testo n. 1), pagina 27, colonna 1, e l'emendamento n. 6 (testo n. 1) pagina 29, colonna 1; la proposta di legge Aniconi ed altri trova adeguato confronto nell'articolo 25 del presente disegno di legge, pagina 64, colonna n. 1; per la proposta di legge Baldelli e Franzo vale l'articolo 32 del presente disegno di legge, pagina 79, colonna 1, ed infine le proposte di legge nn. 1824 e 1999 dell'onorevole Armato ed altri trovano soddisfazione nell'emendamento n. 99 (testo n. 2), pagina 71, colonna 2, e nell'emendamento n. 183 (testo n. 2) pagina 99, colonna 2 e nell'emendamento n. 177 (testo n. 2) pagina 63, colonna 2.

Il disegno di legge che è al nostro esame può dunque dirsi assorbente delle singole e così varie iniziative, tutte espressioni manifeste dell'attenzione viva e responsabile con cui il Parlamento segue l'attività dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei propri dipendenti.

Tutto ciò doverosamente premesso, onorevoli colleghi, io potrei senz'altro rimettere al vostro chiaro giudizio l'ulteriore e definitivo esame del disegno di legge.

Sono innanzi a noi ancora oltre un centinaio di emendamenti su molti dei quali tutte le parti convergono felici di poter aderire ai voti multanimi che si sono levati fino a noi da parte di umili, sconosciuti lavoratori della grande azienda postelegrafonica. Su altri emendamenti si fermerà la nostra premurosa attenzione, si apriranno le nostre discussioni ed il Governo ce ne dirà il parere; io sono persuaso che il Governo stesso ha esso pure interesse a rendere giustizia alle larghe categorie che operano nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e perciò, prima di dissentire dai voti che ne verranno da ciascuno di noi, vaglierà il suo pensiero sulla linea della necessità, da tutti affermata e riconosciuta, di rendere l'amministrazione stessa sempre più agile nei sistemi, più sicura nell'avanzata degli uomini che la compon-

gono, sempre più improntandone l'attività e la vita a giustizia ed equità.

Concludendo la mia relazione, non brevissima come avevo premesso, ma pure stringata e succinta nei dettagli, io mi permetterò un voto, una raccomandazione ancora al Governo, voto e raccomandazione che spero condivisi dagli onorevoli colleghi: l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha continua necessità di personale per le circostanze e la natura stessa del lavoro che esplica nel corpo sociale della nazione. Nel passato, e fino a pochi mesi or sono, si è supplito alle carenze del personale stesso a mezzo di chiamate a titolo giornaliero e straordinario. Il sistema, mentre è valso a rinsanguare le forze lavorative carenti, poiché le assunzioni non hanno seguito un criterio ben chiaro e preciso, ove si escluda l'inderogabile requisito del titolo di studio, ha creato, certamente non volendola e non raccomandandola, a volte una cruda sperequazione ai danni di tanti che, in veste e funzione diversa, sono in amministrazione di fatto, senza esserlo di diritto: parlo dei reggenti le agenzie postelegrafoniche, coadiutori. Questi, a mio avviso, in sede di reclutamento di personale giornaliero avrebbero dovuto avere e, salvo errate informazioni, non hanno avuto, diritto di precedenza nelle assunzioni stesse.

Si sono recentemente espletati vari concorsi: io formulo il voto che alla copertura dei posti di ufficiale dell'Albo nazionale e di vicesegretario in prova (gruppo B) si provveda ancora con la chiamata degli idonei; che, ove necessiti presto o tardi procedere ad assunzioni straordinarie, si dia comunque la precedenza a quelli che si sono nei concorsi stessi classificati tra gli idonei e quindi a quelli che, muniti di titolo di studio, reggono agenzie postelegrafoniche o siano coadiutori di agenzie. E infine che vengano immessi, nei posti di ufficiale A. N. che si renderanno via via più disponibili fino ad una certa data, che la Commissione riterrà opportuno fissare come punto limite, gli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali attualmente in servizio. Questo ultimo caso al fine di sanare, in via definitiva, una situazione irregolare.

La chiamata invece degli idonei ai concorsi, a copertura dei posti in organico innanzitutto ed a titolo straordinario e provvisorio in subordinata, varrebbe — a mio giudizio — a valorizzare il sistema — che io qualifico meno ingiusto possibile — dei concorsi pubblici per esami e per titoli. Ciò assicura un maggior margine di garanzia per la pubblica amministrazione, senza dire che ne

verrebbe un utile certo all'erario, evitandosi l'espletamento di altri concorsi a breve scadenza.

D'altra parte — come ebbi l'onore di ricordare nella relazione al bilancio per l'esercizio 1959-60 — non potendosi il personale straordinario reclutare nei periodi non superiori a due mesi, esso è privo di un minimo di stabilità e di qualsiasi trattamento assicurativo e previdenziale. Intanto, tra i collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età, esodo volontario e, dolorosamente, una media di decessi di 360 unità all'anno si giunge ad una sottrazione di 3.328 unità lavorative; sottrazione questa che si aggiunge alla carenza organica di migliaia di unità, quali le reali esigenze di ogni giorno imporrebbero.

Onorevoli colleghi, quando fra qualche giorno, con la vostra approvazione, avremo dato il via a questa nuova legge, io amo credere che, mentre è senz'altro vero che non avremo soddisfatto ancora tutte le esigenze che ci sono state in questi mesi, da ogni dove rappresentate, avremo comunque certamente reso un grande servizio all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a numerosi valorosi dipendenti, la cui diuturna dedizione al dovere è presente a tutti noi.

Vogliate, pertanto, approvare, nella presente sede e nel più breve termine possibile, il disegno di legge n. 2373, vivamente atteso dalla immensa famiglia postelegrafonica.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sammartino per la sua relazione che è il frutto di un'indagine approfondita, diligente e paziente della quale dobbiamo dargli atto.

A rettifica di una precedente situazione, che è stata richiamata dal Relatore, desidero comunicare che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo governativo senza pronunciarsi sui vari emendamenti; la Commissione Affari costituzionali non si è ancora espressa né sui provvedimenti né sugli emendamenti.

Penso che questa mattina possiamo svolgere un notevole lavoro, anche se soltanto preliminare: possiamo, cioè, prendere atto del ritiro — annunciato per ora in sede di Comitato ristretto — di alcuni emendamenti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. La settimana passata ho ripreso i contatti con i Ministeri della riforma burocratica e del tesoro, al fine di concordare un atteggiamento comune sugli emendamenti — sia parlamentari che governativi — che sono stati presentati al disegno di legge.

Questi contatti si sono conclusi sabato scorso con un accordo di massima fra i tre Ministeri, per cui, a nome del Governo, questa mattina presenterò un fascicolo che comprende tutto il lavoro anzidetto. Mi corre l'obbligo, però, di avvertire che per il momento, manca l'adesione formale dei Ministeri del tesoro e della riforma burocratica, perché, sulla scorta dell'intesa, il Ministero delle poste ha dovuto rielaborare alcuni emendamenti, sui quali, però, come ho detto, manca l'adesione, solo formale, dei ministeri interessati, adesione che, presumibilmente, perverrà in mattinata o nelle prime ore del pomeriggio.

La parte di maggior rilievo degli accordi si riferisce al ritiro degli emendamenti governativi riguardanti il ruolo di manutenzione.

A questo proposito, gli onorevoli colleghi ricorderanno che l'amministrazione delle poste sostenne la necessità di istituire un ruolo di manutenzione, facendo rilevare che presso gli altri dicasteri interessati la maggior parte dei nostri operai esplicavano attività analoghe a quelle degli assistenti del personale di ruolo delle carriere ausiliarie o esecutive e che, quindi, la loro qualifica di salariati non rispondeva al carattere della prestazione che fornivano nell'interesse dell'amministrazione.

Nelle trattative ulteriori che ho potuto condurre con il Ministero del tesoro, anche tenendo presente un emendamento relativo all'adeguamento di coefficiente, proposto dall'onorevole Bogoni, ho trovato, d'accordo con i Ministeri del tesoro e della riforma della pubblica amministrazione, una soluzione che io ritengo la migliore, per la sistemazione del nostro personale operaio. Infatti, si è venuti nella determinazione di applicare le carriere esecutive in modo da consentire l'integrale sistemazione del personale operaio fra gli agenti tecnici delle telecomunicazioni, gli agenti tecnici dei trasporti e il ruolo del personale di anticamera.

Desidero far rilevare che in questo modo hanno trovato miglior soluzione alcuni problemi che erano stati sollevati. Non v'è dubbio che l'inquadramento nella carriera ausiliaria dei nostri salariati consente ad essi un maggiore sviluppo di carriera e il raggiungimento di coefficienti di stipendio senza dubbio notevolmente superiori.

D'altra parte, faccio rilevare che questa richiesta, che ha trovato l'accoglimento del Ministero, è pienamente fondata, soprattutto in rapporto alla particolare situazione esistente nel nostro Ministero, giacché i nostri salariati non svolgevano un'attività salariale vera e

propria, cioè una prestazione secondo i mestieri tradizionali, ma avevano una vera e propria qualifica di assistenti tecnici.

Quindi, con l'ampliamento delle tabelle che abbiamo potuto ottenere in quella sede, io sono in grado oggi di potere affermare che è possibile l'inquadramento nella carriera esecutiva, esistendo una certa vacanza di posti, di circa 2200 mansionistici. Detto inquadramento è giustificato dal fatto che i mansionistici in sostanza svolgono funzioni affini o identiche a quelle svolte dal personale facente parte organicamente della carriera esecutiva.

Inoltre esiste la possibilità di inquadrare 4900 unità nella carriera degli agenti di esercizio, 3400 unità nella carriera degli agenti tecnici delle telecomunicazioni, 1940 unità nella carriera degli agenti tecnici dei trasporti e 800 unità nella carriera del ruolo di anticamera.

Quindi attraverso questi nuovi accordi si è potuto sostanzialmente migliorare la situazione di tutto quel personale che si vede così inquadrate nelle carriere che erano proprie, se così vogliamo dire, delle mansioni effettivamente espletate. Aggiungo che, poiché l'inserimento viene fatto mantenendo le caratteristiche della piramide, vengono ad esserne avvantaggiati anche coloro che attualmente sono già in servizio di ruolo, perché l'aumento delle qualifiche superiori consentirà loro di avere maggiori probabilità di avanzamento di quanto non fosse possibile in precedenza. Per avere una idea ancora più esatta dell'innegabile vantaggio che il nostro personale ne ricaverà, basterà ricordare che con il ruolo aperto alla terza qualifica il personale ausiliario avrà la possibilità di raggiungere il coefficiente 193 invece del 170 che avrebbe potuto raggiungere con il vecchio sistema.

Quindi, sotto questo profilo, anche la questione sollevata dall'onorevole Bogoni (ruolo di manutenzione) ritengo che abbia trovato egregia soluzione mentre sono state accolte anche le altre istanze avanzate dai rappresentanti del personale per una migliore sistemazione del personale medesimo.

Nel corso della discussione con i rappresentanti dei ministeri della riforma burocratica e del tesoro è stato sollevato e dibattuto il problema, non certo finanziario, della terza qualifica a ruolo aperto anche per la carriera tecnica. A questo proposito, onorevoli colleghi, è da tenere presente che per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si presentava un problema di carattere

particolare, rappresentato dal fatto che le nuove carriere speciali e tecniche non hanno la qualifica iniziale dei ruoli normali, ma iniziano praticamente dal grado XII. Infine, con il ruolo aperto alla terza qualifica si veniva a concretizzare il ruolo aperto fino alla quarta, cioè mentre il personale dei ruoli ordinari giunge fino all'XI grado, il nostro personale avendo una qualifica iniziale superiore, veniva automaticamente a beneficiare del ruolo aperto fino al X grado, il che creava naturalmente qualche difficoltà per alcune categorie perché le qualifiche corrispondenti all'ex grado X venivano considerate qualifiche funzionali, cioè importanti attribuzioni di una specifica funzione. Anche questa difficoltà è stata superata e quindi il Governo può mantenere il ruolo aperto fino alla terza qualifica anche per la carriera tecnica, risolvendo così un problema di utilità pratica.

Fra gli altri problemi che hanno trovato soluzione vi è quello che veniva rappresentato dal personale già inquadrato nella pianta salariale, il quale, passando nelle carriere ausiliarie, si sarebbe trovato costretto a perdere una parte dello stipendio per l'inquadramento nella qualifica iniziale. Per questo personale si è potuto provvedere con un emendamento che consente di mantenere il trattamento economico attualmente fruito e che per il personale di ruolo verrà considerato pensionabile a tutti gli effetti.

Vi è anche da aggiungere che per il passaggio di carriera vi è il medesimo motivo; cioè il ritardo nell'inquadramento per una parte del nostro personale aveva posto all'amministrazione il difficile problema del recupero delle somme per il ritardo tra la data dell'inquadramento e la data di esecuzione dei provvedimenti. Anche per questo è stato possibile ottenere che le somme a questo titolo venissero considerate irripetibili, col vantaggio di produrre un beneficio per il personale medesimo che qualche volta ha pagato somme aggirantesi sulle 700-800 mila lire.

Per quanto riguarda gli emendamenti, onorevoli colleghi, devo dichiarare che il Governo, su 126 emendamenti presentati, ne ha accolti 53 e precisamente tutti quelli di maggior rilievo. Dichiaro che al momento attuale non esiste ancora alcuna adesione formale da parte degli altri due ministeri interessati ma, poiché gli emendamenti contenuti nel fascicolo da me presentato rappresentano l'incontro sostanziale che c'è già stato, vorrei pregare la Commissione di prendere atto della presentazione di questi emendamenti e della rielaborazione di alcuni di essi da parte

del Governo, in maniera che domani mattina la I e la V Commissione possano esprimere il loro parere sugli stessi, ponendo così questa Commissione in condizione di far procedere speditamente l'esame e l'approvazione di questo provvedimento, si intende con quelle modifiche che la Commissione stessa riterrà opportuno introdurre.

ARMATO. Onorevoli colleghi, desidero intervenire nella discussione per esprimere anzitutto il mio compiacimento per l'ottima relazione svolta dal collega Sammartino, il quale, pur entrando nel dettaglio dei vari problemi, è riuscito a sintetizzare il carattere e la portata di questo provvedimento. Ma insieme a questo compiacimento vorrei esprimere anche una preoccupazione, quella cioè derivante dal calendario stabilito dalla Camera in ordine ai suoi lavori. Perciò invito tutti i colleghi ad impegnarsi sin da oggi affinché il provvedimento possa essere approvato al più presto possibile anche in considerazione del fatto che un identico impegno è stato da parte nostra assunto in sede di Comitato ristretto. La necessità di accelerare i tempi è voluta anche dal fatto che ormai tutti ci rendiamo conto che questo provvedimento, presentato dal Governo nel luglio dello scorso anno, è maturato già nelle aspettative e nelle attese dei lavoratori interessati. Mi rendo conto di certe difficoltà che gli onorevoli colleghi incontrano nel trattare questa materia: purtroppo sono le medesime difficoltà che abbiamo dovuto rilevare trattando l'analoga materia riguardante il personale delle ferrovie e che in sostanza sono quelle che scaturiscono da un contatto esistente tra quella che è una realtà giuridica prefabbricata e quella che è la realtà aziendale, tipica dei complessi postelegrafonico e ferroviario, dove si vive un tipo di vita aziendale in contrasto con la vita della pubblica amministrazione in genere.

Desidero sottolineare questo aspetto del problema proprio perché non vorrei che la X Commissione si trovasse poi in disaccordo con il parere della I Commissione, parere che, sia pure parzialmente, ci è stato già anticipato. Sull'argomento ci troviamo in contrasto anche con altre Commissioni e ciò è dovuto, secondo me, principalmente al fallimento della legge delega nel suo scopo principale, quello cioè di creare un'organizzazione degli uffici e dei gradi corrispondente alle qualifiche effettivamente esistenti nel campo della pubblica amministrazione. Tale situazione risente anche dello stralcio dei sistemi totalitari imposti, nel campo della pubblica amministrazione, dal fascismo che la

considerava non già uno strumento per la soddisfazione dei bisogni cittadini, ma un mezzo di asservimento allo Stato (concezione assurda, la più antidemocratica immaginabile), sistemi ai quali, loro malgrado, si sono dovuti adattare sia le ferrovie, sia le poste e telecomunicazioni.

Esaminando il parere della I Commissione mi è sembrato di notare il tentativo di mantenere in piedi, nel campo appunto della pubblica amministrazione, un certo criterio unitario nel quale comprendere sia il personale delle ferrovie che quello postelegrafonico. Infatti, la obiezione di fondo che si muove è appunto quella del perché dare ai postelegrafonici o ai ferrovieri istituti, regolamenti, ordinamenti che non siano comuni in genere a tutti i pubblici dipendenti. Penso che compito della X Commissione sia quello di affermare e codificare il principio contenuto nella legge delega, quello cioè della organizzazione dei pubblici uffici sulla base di una precisa differenziazione dei gradi e delle qualifiche. Il provvedimento al nostro esame, come ha ricordato pocanzi il Relatore, tende ad integrare la legge n. 119 del 27 febbraio 1958, legge che ha avuto il torto, in effetti, di rompere uno schema unitario valido per tutti i dipendenti statali e di creare assurdi contrasti. Un contrasto, ad esempio, macroscopico lo notiamo nell'organizzazione del personale telefonico che è vincolato ad un contratto nazionale privato e che è tenuto ad ubbidire a regole già predisposte. Mi sembra giusto che, a parità di condizione, debba corrispondere una uguaglianza nell'organizzazione dei rispettivi gradi delle varie amministrazioni e ciò anche allo scopo di evitare di essere chiamati, in maniera così ricorrente, a sancire nuove modifiche che in definitiva non modificano nulla perché danno inevitabilmente la stura ad altre sperequazioni ed altri inconvenienti. Ritengo inutile mantenere tre, quattro qualifiche diverse alle quali si accede mediante esami, concorsi, valutazioni di merito comparativo quando poi le mansioni che vengono disimpegnate sono sempre eguali. Fortunatamente, come ha rilevato l'onorevole sottosegretario Gaspari, resta salvo il principio dei ruoli aperti che, sistemando organicamente gli avventizi, contribuisce alla riduzione di questi gradi così teorici ed astratti rispetto a quella che è la realtà aziendale. Certo il nostro obiettivo deve essere quello che ad un determinato grado corrisponda una determinata funzione; ma in attesa di raggiungerlo accogliamo con soddisfazione il principio dei ruoli aperti che rappresentano pur

sempre un primo passo in avanti. Purtroppo, e non certamente per colpa dei sindacati, sono sopravvenute, in questi ultimi tempi, delle iniziative che non hanno raggiunto altro scopo se non quello di peggiorare lo stato di caos e di confusione nel quale già ci troviamo. Infatti, mancando la forza di riconoscere un effettivo miglioramento di carattere economico, si è cercato più volte di accontentare molta gente con espedienti vari (promozioni in soprannumero in virtù di concorsi effettuati, di titoli di studio, di mansioni disimpegnate, di anzianità di carriera) che, come ho già detto, non hanno fatto altro che peggiorarne la situazione. Ecco il perché dei numerosi emendamenti presentati; essi sono la conseguenza della mancanza di direttive precise, di una organizzazione chiara, rispondente alla effettiva realtà delle aziende. Ecco perché gli onorevoli colleghi non possono sottovalutare il contributo dato dai sindacati quando si sono battuti affinché quest'organizzazione si realizzasse almeno all'interno delle poste e telecomunicazioni. Purtroppo il tentativo è stato frustrato dalla impossibilità di pervenire ad una democratica e precisa riorganizzazione dei gradi e delle qualifiche essendo questi regolamentati da norme che risalgono nientemeno al 1892-93 ed al 1925.

Approfitto di questa occasione per affermare anche un altro principio, sul quale, probabilmente, il Presidente muoverà delle obiezioni.

Io sono d'accordo con le dichiarazioni fatte nella precedente seduta, quando si è discusso del provvedimento riguardante i ferrovieri, nel senso che noi, pur riconoscendo un carattere pubblicistico al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non dobbiamo favorire il tentativo di fare del Parlamento un organo sostitutivo dell'azione sindacale nel momento in cui avviene la contrattazione sindacale.

Secondo me, si frustra il risultato di una azione sindacale quando, attraverso forme non apprezzabili di iniziativa parlamentare, si tenta di togliere qualche cosa ad una categoria per darlo a un'altra; quando le iniziative parlamentari, anziché elemento di equilibrio, finiscono per essere elementi di squilibrio. E i provvedimenti legislativi sottratti ad una prospettiva globale diventano fatalmente elementi di tale squilibrio, aumentando nel settore interessato la confusione e il caos.

Nel caso specifico, noi dobbiamo evitare di fare di questa legge il cavallo di Troia di tutte le aspirazioni generiche e qualunquistiche e impegnarci perché venga, invece, con-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

solidato lo sforzo contrattuale già iniziato e continuato dai sindacati attraverso una trattativa di ben due anni.

È questa impostazione che desidero riaffermare ed esorto i colleghi a condividere questo principio, anche perché diversamente non faremmo certo un bene né ai sindacati né agli stessi lavoratori.

Questa posizione potrà forse trovarsi in contrasto con la posizione del Governo, anche se devo riconoscere che il Governo, attraverso gli emendamenti che ha presentato in due fasi successive, ha compiuto un grande passo avanti. Così devo riconoscere che il comportamento del Governo si è ispirato al principio di approntare emendamenti capaci di ricostituire la piattaforma di intesa e di accordi realizzata in sede sindacale il 19 ottobre 1960. Di questo desidero prendere atto anche per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Gaspari, sia per quanto riguarda il principio dei ruoli aperti, sia per quanto riguarda la sistemazione del personale salariato.

Su questi argomenti in modo particolare desidero brevemente soffermarmi per riaffermare che il ruolo dei salariati, recentemente indicato come una necessità dalla pubblica amministrazione, non ha ragion d'essere nel campo della amministrazione postelegrafonica. Io vorrei che in questa sede fossero affermati chiaramente i principi della integrale sistemazione di quel personale il quale, svolgendo funzioni analoghe al personale di esercizio, soltanto per comodità dell'amministrazione, è stato assunto con un contratto di carattere privato (cioè che crea infinite spequazioni) e che, a parità di mansioni, questo personale deve godere di parità di sistemazione giuridica ed economica.

Desidero aggiungere che, perché questo si realizzi (anche se è difficile fare i calcoli) dobbiamo rifarci alla realtà derivante dalle assunzioni a breve termine, realtà che generalmente sfugge al controllo specifico degli uffici della amministrazione.

Questo lo dico perché in precedenza ci siamo occupati dello stesso problema e, pur avendo avuto la garanzia della sistemazione di questo personale, i posti, poi, non sono risultati sufficienti, il personale non è stato sistemato ed il problema è tornato in questa sede.

Perciò desidero che in questa legge venga inserito il principio della sistemazione di tutto questo personale, con la conseguente abolizione di un ruolo di salariati che non rientra nella logica produttiva aziendale. E poiché so che la I Commissione ha espresso delle

obiezioni per quanto riguarda l'istituzione delle commissioni provinciali paritetiche, le quali ripetono come istituto una analoga istituzione esistente da anni nel campo dei ferrovieri, desidero sottolineare che questo nuovo istituto consente non soltanto di decentare certe capacità ma offre al personale la possibilità di dare un contributo valido ed efficace. E poiché si tratta di un istituto ripreso non tanto per una analogia col personale ferroviario quanto perché esisteva già nel 1918, la democrazia attuale altro non fa che restituire ai postelegrafonici un istituto democratico esistente prima del regime fascista.

Mi auguro che si realizzi un accordo su tutti questi problemi di carattere marginale che sono la fatale conseguenza del nuovo riassetto organizzativo dei gradi e delle funzioni e mi auguro di non trovarci fra qualche anno ancora alle prese con un nuovo provvedimento di modifica.

FRANCAVILLA. Credo che tutti siamo concordi sulla necessità di far procedere spedatamente la discussione e l'approvazione di questo provvedimento, nonostante la preoccupazione espressa dall'onorevole Armato circa il calendario dei prossimi lavori della Camera e nonostante gli altri ostacoli sorti nel corso di questo nostro dibattito.

Bisogna innanzi tutto dire che al momento attuale non ci sono ancora pervenuti i pareri della I e della V Commissione. Sappiamo che questi pareri dovranno essere emanati nella giornata di domani: per conto nostro diciamo che sarebbe stato assai meglio se ad essi si fosse provveduto alla fine della scorsa settimana. Ciò evidentemente significa che la discussione vera e propria di questo provvedimento non potrà essere ripresa prima di giovedì prossimo. Noi in sostanza ci dichiariamo dell'avviso di procedere con la massima celerità all'approvazione di questo disegno di legge anche se riconosciamo l'esistenza di alcune difficoltà obiettive. Pur riconoscendo la opportunità di dare inizio alla discussione generale — come giustamente ha pensato di fare l'onorevole Presidente — per dar fondo nel corso di questa seduta a tutta quella che è l'impostazione generale, che ha lo scopo di preparare il passaggio all'esame degli articoli e dei vari emendamenti presentati, devo dire però con molta franchezza che il dibattito odierno è artificioso in considerazione del fatto che esso è stato preceduto da una ampia ed approfondita discussione in sede di Comitato ristretto.

Per la verità noi pensavamo che oggi si sarebbero potuti avere i pareri delle Com-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

missioni competenti o quanto meno, non essendo stato ciò possibile, che avrebbe avuto seguito la discussione pura e semplice. L'onorevole rappresentante del Governo ci ha preannunciato oggi alcuni emendamenti sostitutivi che noi dovremo esaminare.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per la verità gli emendamenti governativi, oltre ad essere stati preannunciati, sono stati anche presentati.

FRANCAVILLA. D'accordo, onorevole Sottosegretario, ma noi dovremo avere pure il tempo di prenderli in esame, perché su di essi dovrà far perno il dibattito che seguirà.

Dicevo che il dibattito odierno è artificioso: infatti, oggi noi ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, gli emendamenti governativi, ed a qualcosa che ancora ignoriamo, pareri della I e della V Commissione, che ci auguriamo favorevoli all'accoglimento del disegno di legge.

Entrando nel merito della questione vorrei dire alcune cose in relazione a quanto affermato dal collega Armato. Certamente la legge è difettosa, onorevole Armato, ed è carente perché in fondo essa conserva un suo difetto di fondo, di origine, cioè a dire quello che noi abbiamo denunciato altre volte e che oggi ritorna davanti a noi. In sostanza ci troviamo di fronte ad una legge che modifica ciò che noi abbiamo stabilito tre anni fa e che ancora una volta dobbiamo modificare. Il vero problema, quindi, consiste, onorevoli colleghi, nella modifica generale della struttura, mentre questo provvedimento non fa altro, per dirla con una frase corrente, che porre il carro davanti ai buoi. E qui voglio essere chiaro: non è che noi siamo contrari a questo tipo di provvedimento o alla legge in sé e per sé, perché da parte nostra è stato fatto quanto si poteva e si doveva perché si giungesse alla formulazione di quegli emendamenti che oggi sono stati accolti dal Governo; ma è un fatto che la mancanza di riforma della struttura ci pone nella condizione di dovere esaminare ed approvare oggi una legge che dovrà in seguito essere ancora una volta riveduta, quando cioè sarà stata approvata la riforma stessa della struttura, la quale, come si sa, pone dei problemi particolari contenuti nella legge-delega.

Detto questo, mi piace sottolineare la necessità di sancire il carattere di differenziazione esistente nei gradi e nelle qualifiche dei postelegrafonici e dei ferrovieri. Questo principio, sul quale si potrà ottenere, credo, l'unanimità dei consensi, dovrà essere affermato

dalla nostra Commissione come un punto basilare dal quale non è possibile derogare. Infatti, quando alcuni articoli della legge-delega, in particolare l'articolo 2, pongono questioni specifiche circa la differenziazione esistente nel campo dei gradi e delle qualifiche dei postelegrafonici e dei ferrovieri, noi dobbiamo intendere quelle questioni come una indicazione di per sé strutturale. D'altro canto lo stesso carattere industriale che si vuole dare all'azienda postelegrafonica rappresenta qualcosa che manifesta a questa Commissione la necessità di affermare il principio che su alcuni problemi particolari dei postelegrafonici come dei ferrovieri dobbiamo poter uscire da quell'ambito che viene segnato per tutte le altre categorie statali. Ed ecco scaturire le due realtà cui faceva riferimento l'onorevole Armato: quella dell'azienda e quella giuridica, due realtà che cozzano tra loro. Noi dobbiamo superare questa contraddizione e dobbiamo superarla, vorrei dire, con una certa spregiudicatezza.

Molti degli emendamenti da noi presentati sono stati ritirati mentre quelli mantenuti sono stati ridotti al minimo, proprio per agevolare ed accelerare la discussione di questo provvedimento e per cercare di attenuare le difficoltà sorte nel corso di questo mese — e non per colpa nostra — in merito al provvedimento che, presentato dal Governo sin dal 19 luglio 1960, non ha visto ancora l'inizio della discussione.

Noi ci ripromettiamo di fare tutto quanto è nelle nostre possibilità perché la discussione si svolga il più celermente possibile. Concordiamo con l'onorevole Armato a proposito delle differenziazioni esistenti nella categoria dei postelegrafonici rispetto ad altre categorie statali (specialmente per quanto riguarda gli ex combattenti della terza categoria). Questo problema, onorevoli colleghi, senza frapporre intralci di carattere burocratico, va affrontato e risolto una volta per tutte dalla nostra Commissione con la sua piena sovranità. Voi sapete che gli ex combattenti, i trentanovisti, gli ex ausiliari della terza categoria richiedono con forza l'approvazione di un provvedimento che renda loro giustizia, che li ponga su un piede di parità con le altre categorie postelegrafoniche. Io sono d'accordo con l'onorevole Armato anche per quanto ha detto a proposito della contrattazione sindacale e degli accordi che, su quella base, noi abbiamo il dovere di portare avanti. Ma che si segua allora una linea di condotta capace di superare gli ostacoli e di carattere tecnico e di carattere particolare che si frap-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

pongono al raggiungimento del nostro obiettivo. Penso ad esempio che un contrasto già vi sia tra la posizione dei sindacati e quella del Governo ma ho fiducia che nel corso di questo dibattito esso sarà facilmente superato. Se i sindacati ed i loro rappresentanti tenderanno tutte le forze per dare una spinta di carattere unitario al problema in oggetto, allora penso che molti punti controversi saranno superati. Ciò premesso, onorevole Presidente, potremmo iniziare l'esame degli articoli e dare il via così al poderoso lavoro svolto dal comitato ristretto. Dovremmo procedere con speditezza, con la coscienza nello stesso tempo dei compiti che ci spettano e della possibilità che abbiamo di modificare, attraverso gli emendamenti presentati, anche quanto già approvato dal comitato ristretto. Noi, al fine appunto di facilitare il lavoro della Commissione, abbiamo ritirato numerosi emendamenti; altri però li abbiamo mantenuti ed insisteremo su di essi sperando che verranno accolti dal Governo e dagli altri colleghi della Commissione.

SCHIANO. Prima di passare all'esame dei singoli articoli, desidero fare qualche osservazione di carattere generale. Tutti avvertiamo la necessità di approvare con la massima urgenza il provvedimento al nostro esame, ma avvertiamo anche la necessità a che la materia sia regolata in modo sistematico ed organico. La discussione avviata è stata indubbiamente utile perché ha ottenuto lo scopo di meglio chiarire dei punti essenziali che interessano tutti per poter proseguire l'esame dettagliato dei singoli articoli. Noi ci dichiariamo d'accordo con molti rilievi mossi e molte riserve formulate dal collega onorevole Armato. Quelle preoccupazioni sono le nostre e le sosterremo insieme. Per quanto riguarda però il dualismo posto: iniziativa sindacale e iniziativa parlamentare, devo dire che noi, pur approvando e rispettando l'iniziativa sindacale non possiamo assolutamente anteporla a quella parlamentare che si vuol considerare addirittura una inframmettenza rispetto all'altra. Urteremo in tal caso contro uno scoglio grandissimo e, come vecchio democratico, mi permetto di far rilevare che l'iniziativa parlamentare non può essere vincolata e subordinata a nessun'altra iniziativa. I sindacati devono far presenti le loro istanze, e noi, apprezzandone il lavoro ed il sacrificio, dobbiamo tenerne conto nello svolgimento dei nostri lavori.

ARMATO. Io ho sostenuto il principio che le iniziative parlamentari (peraltro sempre legittime) non sono apprezzabili quando, in-

vece di rappresentare un elemento di equilibrio, diventano il contrario.

SCHIANO. Noi non possiamo assolutamente accettare il principio che prima di riunirci in Commissione dobbiamo sentire cosa vogliono le nostre organizzazioni e marciare sui binari da queste tracciati.

Voi siete dei parlamentari, anche se venite qui a portare delle istanze concordate fra i sindacati, e noi abbiamo il massimo rispetto per le istanze che voi portate, perché voi ne siete i più qualificati interpreti...

SAMMARTINO, *Relatore*. Onorevole Schiano, è proprio questo che diceva l'onorevole Armato!

SCHIANO. L'onorevole Armato lealmente ha ribadito il suo concetto ed io ho precisato che sono d'accordo. È chiaro comunque che i sindacalisti rappresentano degli interessi e delle istanze che sono in contrasto con gli interessi e le istanze del datore di lavoro, che nel caso specifico è lo Stato.

Per quanto riguarda la decorrenza, essendo discordanza, mi riservo di ritornarvi in sede di articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per snellire il lavoro della Commissione, prima di passare all'esame degli articoli, do comunicazione di alcuni emendamenti proposti che i rispettivi presentatori hanno dichiarato di ritirare.

Da parte parlamentare sono stati ritirati i seguenti emendamenti proposti all'articolo 1:

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 1-ter.

(*Variatione delle tabelle organiche*)

La dotazione organica delle tabelle allegata alla presente legge può essere elevata, dal 1° luglio 1962 in poi, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro in base alle accertate maggiori esigenze dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Fabbri, Marchesi, Ricca.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

78

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 22-bis.

(Variazione delle tabelle organiche)

La dotazione organica delle tabelle *M* e *S* dell'allegato I alla presente legge può essere elevata, dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 e dal 1° luglio 1962 in poi, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro in base alle accertate maggiori esigenze dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'elevazione di cui al precedente comma non può, in ogni caso, eccedere il numero dei posti fissati per ciascuna qualifica e ruolo dalle stesse tabelle con effetto rispettivamente dal 1° luglio 1961 e dal 1° luglio 1962.

Amadei.

79

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 22-ter.

(Variazione delle tabelle organiche)

La dotazione organica delle tabelle *L*, *M*, e *S* dell'allegato I alla presente legge può essere elevata, dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 e dal 1° luglio 1962 in poi, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro in base alle accertate maggiori esigenze dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e telegrafi.

L'elevazione di cui al precedente comma non può, in ogni caso eccedere il numero dei posti fissati per ciascuna qualifica e ruolo dalle stesse tabelle con effetto rispettivamente dal 1° luglio 1960 e dal 1° luglio 1961.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

Sono stati ritirati, poi, i seguenti emendamenti proposti all'articolo 3:

11

(Testo N. 2)

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

I candidati laureati in ingegneria, in chimica, in architettura e in medicina-chirurgia devono essere, inoltre, provvisti del diploma di abilitazione alla professione.

L'Amministrazione può stabilire con il decreto che indica il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti, per l'accesso alla carriera direttiva del personale sanitario, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti delle libere docenze o di diploma di specializzazione in determinate branche della medicina.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Schiano, Concas, Adamoli.

(Testo N. 2)

44

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Gli attuali servizi della direzione generale delle poste e telecomunicazioni sono ripartiti in uffici ai quali sono preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica di ispettori generali o direttori di divisione. Gli uffici sono ripartiti in sezioni alle quali sono preposti impiegati della predetta carriera con qualifica di direttore di sezione.

Le promozioni ad ispettore generale si conseguono a ruolo aperto dopo tre anni di effettivo servizio prestato nella qualifica di direttore di divisione.

Bogoni, Fabbri, Schiano.

All'articolo 6 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

(Testo N. 3-4)

238

ART. 50-36

Sostitutivo dell'emendamento 5-quinquies (attribuzione dei capi tecnici principali e superiori):

« I capi radiotelegrafisti o caporadioelettrici superiori, i capi tecnici superiori di cui alle tabelle *N*), *O*) e *P-bis*) dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, rispettivamente nei centri radio e nelle officine posteografiche con oltre cinquanta unità di personale in assegno, nelle officine telex e telefoto, e nelle officine di poste pneumatica ed automezzi di Roma, Milano e Napoli.

I capi radiotelegrafisti e caporadioelettrici principali, e i capi tecnici principali di cui alle tabelle *N*), *O*) e *P-bis*) dell'allegato I svolgono funzioni che comportano coadiuvanza e collaborazione nella dirigenza nei centri radio, nelle officine posteografiche con oltre 50 unità in assegno, nelle officine telex e telefoto, e nelle officine di posta pneumatica di Roma, Milano e Napoli ».

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

(Testo N. 3-4)

239

ART. 50-37

All'articolo 5-quater (emendamento n. 19):

Al primo comma dopo le parole: « di officine telegrafiche e di officine di posta pneumatica urbana », aggiungere le altre: « ed automezzi ».

Alla fine aggiungere il seguente nuovo comma: « il comma 3, cpv. 3 dell'articolo 37, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è così modificato:

« quello delle officine telegrafiche, di posta pneumatica urbana ed automezzi: di meccanico o di collaborazione tecnica »;

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

Gli emendamenti n. 22 (Bogoni, Fabbri, Francavilla, Caldaresi e Adamoli) e n. 25 (Amadei) (testo n. 2) sono stati ritirati perché assorbiti dal seguente emendamento governativo (articolo 8-bis):

(Testo N. 1)

3

ART. 8-bis

(Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata)

Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica ».

Il seguente emendamento governativo all'articolo 9, e precisamente aggiuntivo al secondo comma, è stato ritirato:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria del personale di manutenzione sono addetti a mansioni di carico, scarico e trasporto di materiali, a lavori di piccola manutenzione connessi con i servizi postali e di telecomunicazioni, nonché con il servizio dei trasporti ».

Il seguente emendamento all'articolo 10 è stato ritirato:

(Testo N. 2)

30

ARTICOLO 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
(Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici)

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici è svolto dai fattorini e, ove, occorra, dagli agenti di esercizio di terza classe di età non superiore ai 32 anni ».

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

All'articolo 11 è stato ritirato il seguente emendamento:

B) — PROMOZIONI

(Testo N. 2)

32

Sopprimere le parole:

« e di seconda classe ».

Amadel.

All'articolo 14 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

(Testo N. 2)

38

ARTICOLO 14.

Sopprimere l'articolo.

Francavilla, Fabbri, Calvaresi.

(Testo N. 2)

39

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 14 con il seguente:

L'incarico di funzioni proprie della qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore è attribuito con provvedimento del ministro su designazione del consiglio di amministrazione. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggior produzione relativo alla qualifica rivestita; tale maggiora-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

zione non è cumulabile con altre. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal consiglio di amministrazione.

Amadei.

All'articolo 21 è stato ritirato il seguente emendamento:

(Testo N. 2)

171

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-8.

L'ultimo comma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Ogni scrutinato ha diritto di ottenere copia del provvedimento con cui si sono determinati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale entro 30 giorni dalla richiesta di ogni interessato ».

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Cappugi, Sinesio, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

All'articolo 15 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

(Testo N. 2)

43

ARTICOLO 15.

Sopprimere l'articolo.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 2)

44

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Gli attuali servizi della direzione generale delle poste e telecomunicazioni sono ripartiti in uffici ai quali sono preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica di ispettori generali o direttori di divisione. Gli uffici sono ripartiti in sezioni alle quali sono preposti impiegati della predetta carriera con qualifica di direttore di sezione.

Le promozioni ad ispettore generale si conseguono a ruolo aperto dopo tre anni di effettivo servizio prestato nella qualifica di direttore di divisione.

Bogoni, Fabbri, Schiano.

(Testo N. 2)

46

47

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: in sezioni, le altre: e sezioni contabili.

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: impiegati della predetta carriera, le altre: della carriera direttiva e di concetto.

Amadei.

L'emendamento n. 44 è stato ritirato perché inserito in un altro emendamento.

All'articolo 19 è stato ritirato il seguente emendamento:

(Testo N. 2)

60

ARTICOLO 19.

Sopprimere l'articolo.

Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Fabbri. Degli Esposti.

All'articolo 16 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

49

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 15-bis.

(Consiglio di amministrazione)

L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica. In caso di assenza del Ministro il consiglio è presieduto dal Sottosegretario più anziano;

b) dal direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'Ispettore generale superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) da due funzionari scelti dal ministro fra il personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari del Ministero del tesoro;

g) da un rappresentante dell'avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

h) dal Presidente della commissione centrale per gli uffici locali;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

i) dal Presidente dell'istituto postelegrafonici;

l) da tre rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

m) da un rappresentante del personale degli uffici locali e agente poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I componenti il consiglio di amministrazione di cui alle lettere e), f), g), l), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Amadei.

SAMMARTINO, Relatore. Comunico che l'onorevole Pitzalis, proponente dell'emendamento n. 52 all'articolo 16, mi ha dato l'incarico di dichiarare che lo sostituisce con il seguente ordine del giorno:

« Vista la composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni; ritenuto che il sistema elettorale adottato per la designazione dei rappresentanti del personale, consistente nel suffragio diretto ed indiscriminato di tutti i dipendenti, non consente la rappresentanza di tutte le categorie; ritenuta l'opportunità che la categoria dei dirigenti sia direttamente rappresentata in seno all'alto consesso; invita il Governo ad impiegarsi affinché uno dei membri di nomina ministeriale sia scelto fra una terna di noi di funzionari direttivi designati dall'Associazione Sindacale di categoria aderente alla D.I.R.S.T.A.T. ».

PRESIDENTE. All'articolo 16 è stato ritirato il seguente emendamento:

(Testo N. 2)

54

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

(Elezione rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione)

Per l'elezione del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione di cui al comma primo, lettera m), dell'articolo 15-bis della presente legge, sono elettori e eleggibili i dipendenti che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-

gno 1952, n. 56, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, iscritti nei relativi albi nazionali.

Amadei.

All'articolo 17 è stato ritirato il seguente emendamento:

(Testo N. 2)

55

ARTICOLO 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

(Consiglio centrale di disciplina)

Il consiglio centrale di disciplina dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un direttore centrale.

Fanno parte del consiglio centrale di disciplina anche tre rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, per il consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Amadei.

All'articolo 20 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

(Testo N. 2)

66

Al secondo comma sopprimere le seguenti parole: e la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

FrancaVilla, Fabbri, Calvaresi.

(Testo N. 2)

63

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 19-bis.

(Istituzione ispettorati sanitari)

Quali organi periferici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono costituiti gli ispettorati sanitari.

L'ordinamento, le attribuzioni, la giurisdizione e la sede degli ispettorati sanitari, nonché la procedura e la sede tanto per le visite mediche in prima istanza quanto per

le visite ed i giudizi di appello, saranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per la sanità.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

64

ARTICOLO 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Commissioni paritetiche interprovinciali)

Presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari è istituita la Commissione paritetica interprovinciale alla quale sono demandate le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di ricorsi ovvero i giudizi complessivi, di applicazione e di conferimento di funzioni della qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore nei confronti del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli organi periferici della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Rimane al consiglio di amministrazione la competenza a decidere: *a)* sui ricorsi prodotti dagli impiegati previsti dal precedente comma avverso i giudizi complessivi espressi dagli organi dell'amministrazione centrale; *b)* sul conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore; *c)* sui ricorsi avverso l'applicazione a funzioni e mansioni non proprie della qualifica rivestita.

La Commissione paritetica interprovinciale provvede, inoltre, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede, alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria e nella carriera di concetto a qualifiche non superiori a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito e primo geometra, nonché alla assunzione di personale straordinario ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Decide,

inoltre, sui ricorsi avverso sanzioni disciplinari non superiori alla censura.

La competenza per territorio delle Commissioni paritetiche interprovinciali è stabilita come dall'allegato 2 alla presente legge.

La Commissione paritetica interprovinciale si compone:

1°) del direttore provinciale del capoluogo nel quale ha sede la Commissione, con funzioni di presidente;

2°) di due impiegati della Carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominati dal ministro su proposta del direttore generale;

3°) del direttore provinciale o del direttore del circolo delle costruzioni T.T. o del direttore del centro interprovinciale degli automezzi oppure del direttore della sezione lavori o del capo dell'ispettorato sanitario interprovinciale dal quale dipendono gli impiegati interessati alla questione da trattare presso la Commissione;

4°) di tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a primo segretario o direttore principale di ragioneria, nominato dal direttore generale su proposta del capo del personale.

Quando le questioni da trattare riguardano personale in servizio presso la direzione provinciale nella quale ha sede la Commissione, assume la funzione di membro, in sostituzione di quello di cui al punto 3 del precedente comma quarto, il capo del secondo reparto della direzione medesima, e interviene a sostituzione del presidente della Commissione il funzionario della carriera direttiva di grado più elevato nell'ambito della circoscrizione.

Le norme circa il funzionamento della Commissione paritetica interprovinciale e la procedura da osservarsi ai fini delle decisioni di competenza della Commissione medesima sono stabilite con decreto del ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

I provvedimenti adottati dalla Commissione paritetica interprovinciale sono definitivi.

Amadei.

(Testo N. 2)

220

COMPETENZA PER TERRITORIO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE INTERPROVINCIALI

Commissioni

<i>Torino</i>	Alessandria — Asti — Cuneo — Novara — Torino — Vercelli — Aosta.
<i>Milano</i>	Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Mantova — Milano — Pavia — Sondrio — Varese.
<i>Venezia</i>	Bolzano — Trento — Belluno — Padova — Rovigo — Treviso — Venezia — Verona — Vicenza.
<i>Trieste</i>	Gorizia — Trieste — Udine.
<i>Bologna</i>	Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Ravenna — Reggio Emilia — Pesaro — Pistoia.
<i>Genova</i>	Genova — Imperia — La Spezia — Savona — Massa Carrara.
<i>Firenze</i>	Arezzo — Firenze — Grosseto — Livorno — Lucca — Pisa — Siena — Ancona — Macerata — Ascoli Piceno.
<i>Roma</i>	Perugia — Terni — L'Aquila — Campobasso — Chieti — Pescara — Teramo — Frosinone — Latina — Rieti — Roma — Viterbo.
<i>Napoli</i>	Avellino — Benevento — Caserta — Napoli — Salerno — Catanzaro — Cosenza — Reggio Calabria.
<i>Bari</i>	Bari — Brindisi — Foggia — Lecce — Taranto — Matera — Potenza.
<i>Palermo</i>	Agrigento — Caltanissetta — Catania — Enna — Messina — Palermo — Ragusa — Siracusa — Trapani.
<i>Cagliari</i>	Cagliari — Nuoro — Sassari.

Amadei.

All'articolo 18 è stato ritirato il seguente emendamento:

58

(Testo N. 2)

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

(Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali)

La lettera e) comma I dell'articolo 62 e la lettera d) comma I dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

e) da quattro membri effettivi e quattro supplenti, in rappresentanza dei direttori di uffici locali, dei titolari di agenzia, degli ufficiali, dei ricevitori e portalettere, eletti dagli appartenenti alle singole categorie iscritti nei rispettivi Albi nazionali, a scrutinio segreto e diretto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto ministeriale;

d) da quattro membri effettivi e quattro supplenti, in rappresentanza dei direttori di uffici locali, dei titolari di agenzia, degli ufficiali, dei ricevitori e portalettere, eletti dagli appartenenti alle singole categorie, iscritti nei rispettivi albi nazionali, a scrutinio segreto e diretto, secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto ministeriale.

I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Amadei.

All'articolo 47 sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

158

(Testo N. 2)

ARTICOLO 47.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni paritetiche provinciali ed alle commissioni per gli uffici locali.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

159

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Elezioni dei rappresentanti in seno ad organi collegiali)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per le elezioni dei rappresentanti del

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

personale in seno al consiglio centrale di disciplina, alle commissioni paritetiche interprovinciali e alle commissioni per gli uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali di cui al precedente comma, coincideranno con le elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale in seno al consiglio di amministrazione, alla normale scadenza del mandato in corso.

La funzione di rappresentante del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Fino alla nomina dei rappresentanti con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Amadei.

Inoltre sono ritirati i seguenti altri emendamenti:

23 (Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 7-*quater*.

(Trattamento economico degli ufficiali dell'Albo nazionale)

L'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è modificato come segue:

« All'ufficiale è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 193; dopo quattro anni, lo stipendio corrispondente al coefficiente 211; dopo otto anni di servizio complessivo lo stipendio corrispondente al coefficiente 240.

Le indennità accessorie competono nella misura corrispondente al coefficiente di retribuzione ».

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Vidali.

33 (Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 11-*bis*.

(Trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere)

L'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è così modificato:

« Ai ricevitori e portalettere è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 170

e dopo quattro anni quello corrispondente al coefficiente 190.

Allo stesso personale competono le indennità accessorie nella misura prevista per ciascun coefficiente di retribuzione ».

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

(Testo N. 2)

134

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 33-*quater*.

(Sistemazione dei coadiutori ed ufficiali giornalieri)

In sede di prima applicazione della presente legge i coadiutori e i giornalieri comunque assunti e denominati in servizio presso gli uffici locali ed agenzie sono nominati, mediante concorso per titoli, ufficiali dell'albo nazionale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal prescritto titolo di studio e dal limite massimo di età.

Fabbri, Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Marchesi.

(Testo N. 2)

142

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 38-*ter*.

(Trattamento economico degli ufficiali dell'albo nazionale)

Nella prima applicazione della presente legge, a partire dal 1° luglio 1957 è attribuito agli ufficiali dell'albo nazionale lo stipendio corrispondente al coefficiente 193.

Agli ufficiali che al 31 dicembre 1957 avevano compiuto due anni di effettivo servizio in tale qualifica è attribuito, a partire da questa data, lo stipendio corrispondente al coefficiente 211.

Agli ufficiali che hanno compiuto il biennio di servizio successivamente al 31 dicembre 1957 spetta lo stipendio al coefficiente 211 al compimento del biennio.

Agli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sei anni di servizio è attribuito, a partire dalla stessa data dell'entrata in vigore, lo stipendio corrispondente al coefficiente 240.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Degli Esposti.

143

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 38-quater.

(Trattamento economico ai ricevitori e portalettere)

Ai ricevitori e portalettere è attribuito, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, lo stipendio corrispondente al coefficiente 170.

Ai ricevitori e portalettere che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto otto anni di servizio è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 190, dalla predetta data.

Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi.

Sono stati ritirati inoltre i seguenti emendamenti:

(Testo N. 2)

9

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) per la carriera direttiva del personale sanitario, laurea in medicina, chirurgia e chimica.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Schiano, Concas, Adamoli.

(Testo N. 2)

13

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 3-ter.

(Concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sanitaria - Titoli di studio)

I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sanitaria sono per esame e per titoli ed esame.

Per l'accesso alla carriera direttiva del personale sanitario è prescritto il possesso della laurea in medicina e chirurgia. I candidati laureati in medicina e chirurgia devono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

L'amministrazione può stabilire con il decreto che indice il concorso per l'accesso alla carriera direttiva sanitaria, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti della libera docenza o di diploma di specializzazione in determinate branche della medicina.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

11

(Testo N. 2)

Sostituire il quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto legge con i seguenti:

I candidati laureati in ingegneria, in chimica, in architettura e in medicina-chirurgia devono essere, inoltre, provvisti del diploma di abilitazione alla professione.

L'Amministrazione può stabilire con il decreto che indica il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti e, per l'accesso alla carriera direttiva del personale sanitario, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti delle libere docenze o di diploma di specializzazione in determinate branche della medicina.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Schiano, Corona Achille, Adamoli.

(Testo N. 2)

82

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 23-ter.

(Conferimento di posti nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario)

Nella prima attuazione della presente legge gli impiegati di ruolo medici del Ministero della sanità e i medici a contratto tipo provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso l'amministrazione delle poste e telegrafi sono inquadrati nella qualifica corrispondente del ruolo organico della carriera direttiva del personale sanitario, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva e quella di qualifica e di grado e di equiparazione possedute nel ruolo o nella categoria di provenienza.

Inoltre, nella prima attuazione della presente legge, i dipendenti di ruolo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a qualunque carriera appartengono, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, che abbiano prestato, comunque, servizio per almeno quattro anni consecutivi negli uffici sanitari dell'amministrazione delle poste e telegrafi e che in essi abbiano disimpegnato le mansioni proprie della loro carriera, sono inquadrati nella carriera direttiva del personale sanitario, con la qualifica di primo ispettore medico.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Dopo l'applicazione dei precedenti comma saranno banditi i seguenti concorsi:

1°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di ispettore superiore medico nel limite di due terzi dei posti disponibili nella qualifica medesima al quale sono ammessi:

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica e grado corrispondente ad ispettore superiore medico;

b) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato — compresa quella delle poste e telegrafi — e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica o grado corrispondente a ispettore principale medico;

c) i liberi professionisti con almeno 15 anni di esercizio nella professione;

2°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di ispettore principale medico nel limite di due terzi dei posti disponibili nella qualifica medesima, al quale sono ammessi;

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica o grado corrispondenti a ispettore principale e medico;

b) i medici di ruolo delle amministrazioni dello Stato — compresa quella delle poste e telegrafi — con qualifica o grado corrispondente a primo ispettore medico; nonché gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo, i quali, alla data di pubblicazione del bando di concorso, risultino laureati in medicina e chirurgia da almeno nove anni;

c) i medici liberi professionisti con almeno dodici anni di esercizio della professione;

3°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di primo ispettore medico nel limite di due terzi dei posti complessivamente disponibili nella qualifica di primo ispettore medico e di ispettore medico, al quale sono ammessi:

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo, con qualifica o grado corrispondente a primo ispettore medico;

b) i medici di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli delle poste e telegrafi, con qualifica corrispondente a ispettore medico, nonché gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente

effettivo i quali, alla data di pubblicazione del bando di concorso, risultino laureati in medicina e chirurgia da almeno sei anni;

c) i medici liberi professionisti con almeno nove anni di esercizio della professione;

d) gli assistenti di ruolo o volontari di clinica universitaria con anzianità di nove anni continuativi, e gli assistenti effettivi ospedalieri con la stessa anzianità.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indica i concorsi previsti dal precedente comma, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di libera docenza o di diploma di specializzazione in determinate branche della medicina.

Nella determinazione del numero dei posti da conferire mediante concorso per titoli non si tiene conto della frazione di posto.

Ai vincitori — già medici di ruolo o ufficiali medici in servizio permanente effettivo — provvisti di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova qualifica sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio uguale o immediatamente superiore a quello spettante all'atto della nomina.

Bogoni, Concas.

(Testo N. 2)

83

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 23-quater.

(Conferimento di posti nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario)

Nella prima attuazione della presente legge gli impiegati di ruolo medici del Ministero della sanità e i medici a contratto tipo provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso l'amministrazione delle poste e telegrafi sono inquadrati nella qualifica corrispondente del ruolo organico della carriera direttiva del personale sanitario, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva e quella di qualifica e di grado e di equiparazione possedute nel ruolo o nella categoria di provenienza.

Inoltre, nella prima attuazione della presente legge, i dipendenti di ruolo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a qualunque carriera appartengano, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, almeno quattro anni consecutivi negli uffici che abbiano prestato, comunque, servizio per

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

sanitari dell'amministrazione poste e telegrafi e che in essi abbiano disimpegnato le mansioni proprie della loro carriera, sono inquadrati nella carriera direttiva del personale sanitario, con la qualifica di primo ispettore medico.

Dopo l'applicazione dei precedenti comma saranno banditi i seguenti concorsi:

1°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di ispettore superiore medico nel limite di due terzi dei posti disponibili nella qualifica medesima al quale sono ammessi:

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica e grado corrispondente ad ispettore superiore medico;

b) i medici di ruolo delle amministrazioni dello Stato — compresa quella delle poste e telegrafi — e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica o grado corrispondenti a ispettore principale medico;

c) i liberi professionisti con almeno 15 anni di esercizio nella professione.

2°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di ispettore principale medico nel limite di due terzi dei posti disponibili nella qualifica medesima, al quale sono ammessi:

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo con qualifica o grado corrispondenti a ispettore principale medico;

b) i medici di ruolo delle amministrazioni dello Stato — compresa quella delle poste e telegrafi — con qualifica o grado corrispondente a primo ispettore medico; nonché gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo, i quali, alla data di pubblicazione del bando di concorso, risultino laureati in medicina e chirurgia da almeno nove anni;

c) i medici liberi professionisti con almeno dodici anni di esercizio della professione;

3°) un concorso per titoli per la nomina alla qualifica di primo ispettore medico nel limite di due terzi dei posti complessivamente disponibili nella qualifica di primo ispettore medico e di ispettore medico, alla quale sono ammessi:

a) i medici di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato e gli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente ef-

fettivo, con qualifica o grado corrispondente a primo ispettore medico;

b) i medici di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelle delle poste e telegrafi, con qualifica corrispondente a ispettore medico, nonché agli ufficiali medici delle forze armate in servizio permanente effettivo i quali, alla data di pubblicazione del bando di concorso, risultino laureati in medicina e chirurgia da almeno sei anni;

c) i medici liberi professionisti con almeno nove anni di esercizio della professione.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indica i concorsi previsti dal precedente comma, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di libera docenza o di diploma di specializzazione in determinate branche della medicina.

Nella determinazione del numero dei posti da conferire mediante concorso per titoli non si tiene conto della frazione di posto.

Ai vincitori — già medici di ruolo o ufficiali medici in servizio permanente effettivo — provvisti di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova qualifica sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio uguale o immediatamente superiore a quello spettante all'atto della nomina.

Francavilla, Fabbri, Calvaresi, Ricca, Vidali.

(Testo N. 2)

84

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 23-quinques.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, che abbiano svolto per almeno quattro anni incarichi di studio per la medesima amministrazione in campo igienico-sanitario, sono inquadrati nella carriera direttiva del personale sanitario con la qualifica di primo ispettore medico.

Bogoni, Fabbri.

(Testo N. 2)

12

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 3-bis.

(Norme di applicabilità)

Ai fini dell'applicazione delle norme al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva del personale sanitario è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi, Polano, Vidali, Ricca.

(Testo N. 2)

81

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 23-bis.

(Assistenti sanitarie)

Agli ispettori sanitari possono essere assegnate assistenti sanitarie con funzioni di coadiuvanza ai medici nelle visite e negli accertamenti sanitari.

Le assistenti sanitarie sono scelte, mediante concorso, tra le impiegate della carriera di concetto con qualifica non superiore a primo segretario e tra le impiegate della carriera esecutiva, che siano in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice o del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana.

Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi, Polano, Ricca.

(Testo N. 2)

20

ARTICOLO 6.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale sanitario sono addetti a mansioni di meccanico e di collaborazione tecnica presso gli ispettorati sanitari.

Fabbri, Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Adamoli, Schiano.

(Testo N. 2)

24

ARTICOLO 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

(Promozione nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori e nel ruolo del personale esecutivo del servizio sanitario)

Per le promozioni nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori e del personale del servizio sanitario si applli-

cano le disposizioni della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e della presente legge, riguardanti le promozioni alle qualifiche degli altri ruoli della carriera esecutiva per le quali è previsto un uguale coefficiente di stipendio.

Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 2)

61

Al primo comma dopo la lettera d) dello articolo 19 del decreto legge aggiungere la seguente: e) ispettorati sanitari.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri, Adamoli.

(Testo N. 2)

62

Aggiungere dopo il quarto comma dell'articolo 19 del decreto legge il seguente:

L'ordinamento, le attribuzioni, la giurisdizione e la sede degli organi periferici di cui alla lettera e) dello stesso primo comma, nonché la procedura e la sede tanto per le visite mediche in prima istanza quanto per le visite ed i giudizi di appello, saranno fissate con decreto del ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio d'amministrazione, di concerto con il ministro della sanità.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri, Adamoli.

(Testo N. 2)

63

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 19 bis.

(Istituzione ispettorati sanitari)

Quali organi periferici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono costituiti gli ispettorati sanitari.

L'ordinamento, le attribuzioni, la giurisdizione e la sede degli ispettorati sanitari, nonché la procedura e la sede tanto per le visite mediche in prima istanza quanto per le visite ed i giudizi di appello, saranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per la sanità.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

203-204-205

(Testo N. 2)

Aggiungere la seguente nuova tabella E-bis.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale sanitario.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
670	Ispettore generale medico	5
500	Ispettore superiore medico	18
402	Ispettore principale medico	20
340	Primo ispettore medico	} 31
284	Ispettore medico	
		74
		=

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Ricca, Concas, Marchesi, Pitzalis.

216

(Testo N. 2)

Aggiungere la seguente nuova tabella Q-bis:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
357	Capo tecnico di sanità di 1ª classe	10
284	Capo tecnico di sanità	20
240	Ufficiale tecnico di sanità di 1ª classe	} 60
211	Ufficiale tecnico sanitario di 2ª classe	
193	Ufficiale tecnico sanitario di 3ª classe	
		90
		=

Fabbi, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

85

(Testo N. 2)

ARTICOLO 24.

Sopprimere l'articolo.

Fabbi, Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Schiano.

(Testo N. 2)

117

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 27-octies.

(Idonei a concorso per allievo ispettore)

Nella prima applicazione della presente legge, gli idonei del concorso alla nomina di allievo ispettore bandito con decreto ministeriale del 27 dicembre 1954 non utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, sono inquadrati alla qualifica iniziale della carriera direttiva.

Francavilla, Fabbi, Bogoni, Calvaresi.

170

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-7.

(Sistemazione nella carriera direttiva di personale di concetto in particolari situazioni)

Il personale della carriera di concetto di cui alle tabelle F e G allegate alla presente legge, che alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegna da almeno 5 anni lodevolmente e ininterrottamente mansioni proprie del ruolo amministrativo contabile della carriera direttiva, è inquadrato a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica a consigliere di terza classe previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale che a norma del precedente comma sarà nominato alla qualifica di con-

sigliere di terza classe, si riporta ai soli fini della promozione a consigliere di seconda classe le anzianità maturate nella carriera di concetto nella qualifica di vice segretario e segretario aggiunto e si riporta nella qualifica di consigliere di seconda classe ai soli fini della promozione alla qualifica di consigliere di prima classe le anzianità maturate nella carriera di concetto nella qualifica di segretario aggiunto e segretario.

Ai fini della promozione alla qualifica di capo sezione attraverso l'esame di merito distinto o d'idoneità, il personale che a norma del presente articolo sarà nominato consigliere di terza classe si riporta le anzianità maturate nella carriera di concetto per metà.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati ove occorre anche in soprannumero; in corrispondenza degli eventuali posti in soprannumero sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della tabella G allegata alla presente legge.

**Sinesio, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò,
Lombardi Ruggero, Zanibelli.**

156

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 46-quinquies.

I consiglieri di terza classe, assunti in base al concorso a 200 posti bandito con decreto ministeriale 3 dicembre 1957 modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1958, conseguiranno la promozione a consiglieri di seconda classe a compimento dell'anno di permanenza nella qualifica.

Bogoni, Ricca.

177

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-14.

(Norme relative all'avanzamento del personale direttivo)

I consiglieri di prima classe dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio di merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, compresi quelli che non hanno sostenuto uno degli esami previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1956, n. 4, o dall'articolo 361, del testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le cui promozioni, per effetto dell'articolo 6 della predetta legge, hanno la stessa decorrenza attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale mediante colloquio, sono ammessi allo scrutinio di merito comparativo per la qualifica superiore purché in possesso dell'anzianità prevista dall'articolo 368 primo comma, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per gli impiegati di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, anche se gli stessi abbiano usufruito della stessa disposizione per la promozione a consigliere di prima classe.

Analogamente si procederà per coloro i quali sono pervenuti o perverranno alla qualifica di consigliere di prima classe per effetto dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, purché abbiano conseguito l'idoneità in uno degli esami previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 o dall'articolo 361 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo scrutinio di merito comparativo per la qualifica a direttore di sezione nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti comma potrà essere tenuto subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, utilizzando anche i posti derivanti dalle vacanze determinate dalle promozioni in soprannumero prevista dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928, conferite entro il 1959 per quanto riguarda le aliquote relative al primo anno di applicazione e dal 1° gennaio 1960, per quanto riguarda le aliquote relative al secondo anno di applicazione della legge stessa.

**Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò,
Lombardi Ruggero, Zanibelli.**

(Testo N. 2)

165

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-2.

(Retrodatazione nomina a consigliere di prima classe)

Nei riguardi dei vincitori dei concorsi per la nomina a consigliere di seconda classe, banditi in base alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, le promozioni a consigliere di prima classe dovranno ritenersi conferite per il computo del servizio utile allo sviluppo di car-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

riera, ad ogni effetto, con esclusione delle sole competenze arretrate, alla data in cui gli interessati hanno raggiunto l'anzianità minima prevista in applicazione dell'articolo 96 dello stesso legge n. 119.

Gli impiegati di cui al precedente comma possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 369 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

169

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-6.

(Collocamento nella carriera di concetto di personale in particolari situazioni)

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano le qualifiche di capo ufficio, capo ufficio principale, capo ufficio di prima classe e capo ufficio superiore, e che alla data stessa abbiano disimpegnato da almeno tre anni funzioni proprie della carriera di concetto, sono inquadrati a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione nella qualifica della carriera di concetto di cui alla tabella *G* allegata alla presente legge.

Ove occorra l'inquadramento di cui al comma precedente è disposto anche in soprannumero: nella qualifica iniziale di cui alla tabella *M* allegata alla presente legge sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero fino a completo riassorbimento.

Gli impiegati che si avvalgono della norma di cui al presente articolo riportano alla qualifica di vice segretario, ai soli fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, l'anzianità complessivamente maturata nella carriera esecutiva alla qualifica di ufficiale di prima e seconda classe e ai soli fini della promozione alla qualifica di segretario, riporteranno nella qualifica di segretario aggiunto l'anzianità maturata complessivamente nella qualifica di capo ufficio principale e capo ufficio superiore per coloro che provengono dal ruolo organico della carriera esecutiva dei capi d'ufficio e nelle qualifiche di capo ufficio di prima classe e capo ufficio

per coloro che provengono dal ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Ai fini della partecipazione agli esami di merito distinto e di idoneità per la promozione a primo segretario e agli esami di cui all'articolo 35 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 per la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria, il servizio effettivo di ruolo prestato nella carriera esecutiva, in qualifiche non inferiori a ufficiale di prima classe, è valutato per due terzi.

Agli impiegati di cui al presente articolo che nella carriera esecutiva abbiano conseguito la promozione a capo ufficio quali vincitori dei concorsi di merito distinto banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ivi compresi quelli di cui all'articolo 74, ultimo comma della legge stessa, si applicano, ai fini della promozione alle qualifiche di primo segretario o di direttore principale e ispettore di ragioneria le disposizioni di cui all'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

176

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-13.

(Collocamento nelle carriere di concetto di personale in particolari situazioni)

Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile, tabella « G » allegato primo alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati dell'amministrazione delle poste e telegrafi, ex combattenti della guerra 1915-18, provenienti dalle qualifiche di capo ufficio, capo ufficio di prima classe, capo ufficio principale, capo ufficio superiore, in possesso del prescritto titolo di studio previsto dal paragrafo *a*) dell'articolo 34 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Nella tabella « G » allegato I) alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, vengono lasciati nella qualifica iniziale eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero derivante dall'applicazione della presente legge e fino a completo riassorbimento.

Il collocamento di cui al precedente comma si effettua in soprannumero nella qualifica di segretario per il personale proveniente dalle qualifiche di capo ufficio e capo ufficio principale e nella qualifica di primo segretario per i provenienti dalla qualifica di capo ufficio superiore e capo ufficio di prima classe. Agli effetti di tale collocamento ciascuno avente titolo è intercalato calcolando l'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza che viene conservata a tutti gli effetti.

Ai fini del trattamento economico agli impiegati collocati a norma dei precedenti comma, vengono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto al momento del passaggio.

Canestrari, Frunzio, Isgrò, Cappugi, Armato, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

185

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-22.

(Retrodatazione promozione di personale della carriera di concetto)

I vincitori del concorso a 60 posti di vice-geometra aggiunto e a 170 posti di viceperito industriale aggiunto, banditi con decreto ministeriale 19 marzo 1954, si intendono nominati, ai soli effetti giuridici, rispettivamente geometra aggiunto e perito aggiunto alla data del 2 luglio 1958.

I vincitori del concorso a 500 posti di vice-segretario aggiunto bandito con decreto ministeriale 19 marzo 1954, si intendono nominati, ai soli effetti giuridici, segretari aggiunti alla data del 1° agosto 1958.

Armato, Cappugi, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

100

ARTICOLO 26.

Al secondo comma, punto 1°) dopo le parole: all'esame speciale mediante colloquio, aggiungere le seguenti: in quanto in possesso dell'anzianità richiesta dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 4.

Amadei.

(Testo N. 2)

101

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'ordine di inserimento in ruolo è quello previsto dall'articolo 361 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

FrancaVilla, Calvaresi, Fabbri, Marchesi.

(Testo N. 2)

102

Sopprimere il terzo comma.

FrancaVilla, Calvaresi, Fabbri, Marchesi.

(Testo N. 2)

106

Al primo comma sopprimere la parola: prime.

Amadei.

(Testo N. 2)

107

Al primo comma sopprimere le parole: e prima di quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Amadei.

(Testo N. 2)

110

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Decorrenza giuridica delle promozioni a capo ufficio o equiparato degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939)

Tutte le promozioni conferite ai sensi dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il grado 8° di gruppo A e per il grado 9° di gruppo B in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. A tale data sono riportati gli effetti giuridici delle promozioni al grado 9° di gruppo C o alle qualifiche corrispondenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, conferite dopo la data medesima e prima di quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, agli impiegati già in

servizio di ruolo e non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939.

Gli stessi benefici sono estesi al personale « ex ausiliario » inquadrato a capo ufficio principale ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958 n. 119, purché in servizio anteriormente alla data del 23 marzo 1939.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualità di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapioghi.

Le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma, si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapioghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi — ora per allora — nello scrutinio al quale avrebbero avuto titolo a partecipare.

Al personale, oggi ufficiale dell'albo nazionale, ed in servizio come supplente almeno dal 23 marzo 1939, è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 284, con effetto giuridico 5 giugno 1951.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio utile quello prestato presso le ex agenzie private, la posta pneumatica urbana privata e la società itala radio, nonché il servizio prestato in qualità di operaio presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi, Concas.

140

(Testo N. 2)

Aggiungere alla fine il seguente comma:

Nella prima attuazione della presente legge, il personale proveniente dal genio civile con la qualifica di assistente edile, e, come tale, in servizio presso un'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da almeno tre anni, viene inquadrato, salvo maggior diritto, nella qualifica di assistente di 1^a classe, ove occorra, in soprannumero.

Bogoni, Concas, Fabbri.

(Testo N. 2)

126

Al primo comma, sostituire il punto 2° con il seguente:

2°) agli ufficiali dell'Albo nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno 6 mesi presso gli uffici principali e presso gli uffici amministrativi dell'amministrazione centrale e periferica, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Amadei.

(Testo N. 2)

168

Aggiungere il seguente nuovo articolo

ART. 50-5.

(Sistemazione nella carriera esecutiva di personale ausiliario in particolari situazioni).

Le mansioni qui di seguito elencate e contenute nel decreto ministeriale 19 settembre 1929 sono considerate a tutti gli effetti mansioni proprie della carriera esecutiva:

lo scambio di effetti postali chiusi lungo le strade ferrate, le tranvie e sui piroscafi; lo smistamento e l'avviamento delle corrispondenze raccolte lungo le linee e lo smistamento e l'avviamento di quelle contenute nei dispacci indirizzati ad essi od agli uffici capilinea nei casi in cui le direzioni competenti dispongano che l'apertura dei dispacci indirizzati a questi ultimi sia fatta nel corso del viaggio;

le operazioni, escluse quelle di carattere strettamente contabile, relative alla spedizione, al ricevimento, alla custodia ed alla distribuzione dei pacchi, comprese quelle della formazione ed apertura degli invii chiusi in carri, compartimenti, ceste e sacchi e le scritturazioni dei bilanci, registri, distinte, verbali e bollettini di verifica inerenti a tale servizio;

le operazioni di smistamento, spedizione, ricevimento e ripartizione delle raccomandate ed assicurate voluminose, negli uffici dove la manipolazione di tali oggetti viene fatta in reparti o sezioni speciali;

le operazioni di smistamento e di incasellamento delle corrispondenze di servizio ed ufficiose, sia ordinarie che raccomandate, e delle corrispondenze epistolari (stampe, libri, campioni, manoscritti, circolari) quando le

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

operazioni stesse siano fatte separatamente da quelle delle altre corrispondenze;

la ripartizione delle corrispondenze ordinarie in arrivo per la città; l'incasellamento di quelle dirette agli abbonati del casellario americano e la ripartizione e registrazione delle assicurate e raccomandate che si consegnano per il recapito ai portalettere negli uffici in cui la ripartizione e registrazione suddette non vengano eseguite direttamente dalle sezioni di arrivo;

lo smistamento delle corrispondenze ordinarie agli stradali di avviamento e spedizione di limitata importanza;

scritture sui registri in arrivo e compilazioni dei verbali inerenti l'apertura dei dispacci ordinari;

le operazioni, escluse quelle di carattere strettamente contabile, inerenti al movimento ed alla custodia dei materiali e stampati presso i magazzini e depositi degli economati provinciali;

la sorveglianza sulla esecuzione del servizio da parte degli agenti subalterni e specialmente di quelli adibiti al recapito delle corrispondenze e dei pacchi;

la sorveglianza delle squadre di lavoro sulle linee telegrafiche e telefoniche e la esecuzione di tutti i particolari incarichi disposti dal direttore del circolo in ordine ai lavori di linea ed a quelli degli uffici;

la dirigenza delle squadre di lavoro sulle linee telegrafiche e telefoniche;

la sorveglianza sulla manutenzione e riparazione delle comunicazioni e degli impianti interni degli uffici che sono alla dipendenza tecnica del circolo delle costruzioni, la sorveglianza sulla manutenzione delle pile;

le operazioni, escluse quelle di carattere strettamente contabile, relative al movimento, alla conservazione ed alla custodia dei materiali presso i magazzini ed i depositi dei circoli della costruzioni telegrafiche e telefoniche;

le operazioni di smistamento e di avviamento dei telegrammi in arrivo per la città;

le operazioni contemplate nella lettera h) dell'articolo 2 specialmente per quel che riguarda i materiali e gli stampati del servizio telegrafico;

la sorveglianza sulla esecuzione del servizio da parte del personale subalterno negli uffici telegrafici e la vigilanza sul servizio di recapito dei telegrammi.

Gli impiegati ausiliari che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano le mansioni comprese tra quelle sopraelencate almeno dalla data di entrata in

vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, hanno titolo, dalla data medesima, alla nomina, ai soli fini giuridici, nella qualifica iniziale dei ruoli di esercizio della carriera esecutiva.

Tale personale ha titolo alla attribuzione delle medesime promozioni ottenute dagli impiegati che conseguono la sistemazione nella carriera esecutiva in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Hanno altresì titolo alla sistemazione nella qualifica iniziale nei ruoli di esercizio della carriera esecutiva con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati ausiliari che alla data medesima disimpegnano, da almeno un triennio, mansioni comprese fra quelle indicate nel precedente primo comma.

Per gli inquadramenti previsti dal precedente articolo, che vanno effettuati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, gli interessati sono tenuti a presentare relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

133

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 33-ter.

(Sistemazione nella carriera esecutiva degli impiegati ausiliari che abbiano rivestito il grado di ufficiale o sottufficiale durante la guerra 1940-45)

Tutti gli agenti di ruolo o del ruolo aggiunto che durante la guerra 1940-45 abbiano rivestito il grado di ufficiale o sottufficiale sono immessi, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva anche, se occorre, in soprannumero.

Ai fini dell'inquadramento di cui sopra si prescinde dai limiti di età e dal titolo di studio.

Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 3-4)

225

ART. 42.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano, ora per allora, con effetto dal 31 di-

cembre 1957, con diritto alla relativa ricostruzione della carriera.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

(Testo N. 2)

187

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

(Sistemazione nella carriera ausiliaria di personale in particolari situazioni)

Il personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbia beneficiato, avendone titolo, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1947, n. 1753 e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non ha potuto partecipare al concorso per titoli previsto dall'articolo 3, punto 2) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, può, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato o promosso, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, alla qualifica di agente di esercizio di seconda classe di cui alla tabella *R* allegato I della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Gli inquadramenti o le promozioni di cui al precedente comma, ove necessario, si effettuano anche in soprannumero.

Nella tabella *R* citata vengono eventualmente lasciati vacanti, alla qualifica iniziale, tanti posti quanti risultano quelli in soprannumero conferiti ai sensi del precedente comma e fino a completo riassorbimento.

Canestrari, Frunzio, Isgrò, Armato, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

115

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 27-sesties

(Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva e di concetto)

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo, del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile sono conferiti mediante:

1°) un concorso per titoli per la nomina a consigliere di 3ª classe al quale sono ammessi:

a) gli impiegati della carriera di concetto di ruolo organico o di ruolo aggiunto

i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnino da almeno tre anni funzioni proprie della carriera direttiva;

b) gli impiegati — compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge — con il trattamento economico previsto per la prima categoria del personale non di ruolo;

2°) un concorso per titoli per la nomina a vice-Segretario al quale sono ammessi:

a) gli impiegati della carriera esecutiva di ruolo organico o di ruolo aggiunto i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnino da almeno tre anni funzioni proprie della carriera di concetto;

b) gli impiegati — compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge — con il trattamento economico previsto per la seconda categoria del personale non di ruolo.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale direttivo e del personale di concetto.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 2)

93

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

(Promozione alla qualifica di consigliere di prima classe o segretario o equiparato)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una sola volta, le promozioni alla qualifica di consigliere di prima classe o di segretario o equiparate sono conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quinta — titolo II, capo I — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio, da bandirsi in applicazione del precedente comma, nel computo delle anzianità prescritto dall'articolo 365 — secondo comma — lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 21 — quarto comma — del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è valutato:

a) per intero per gli impiegati della carriera di concetto e per metà per gli impiegati della carriera direttiva, il servizio reso anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza in qualità di direttore di ufficio

locale, di titolare di agenzia e di ufficiale anche prima della data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché quello reso in qualità di impiegato non di ruolo di terza categoria o superiore;

b) per metà per gli impiegati della carriera di concetto, il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

Ai fini della determinazione dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di consigliere di prima classe o segretario o equiparata, si ha riguardo rispettivamente: alla dotazione organica prevista dalle tabelle *B*, *C*, *I* ed *E* di cui all'allegato I della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al numero degli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, rivestivano la qualifica di consigliere di prima classe ed equiparata; alla dotazione organica prevista dalle tabelle *G*, *H*, e *I* di cui al medesimo allegato alla legge n. 119, ed il numero degli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata.

Ai concorsi previsti dai precedenti commi possono partecipare, ai soli fini dell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 366 e 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati che alla data di pubblicazione del bando rivestono la qualifica di consigliere di prima classe e di segretario o equiparato purché in possesso dell'anzianità di carriera richiesta, da valutarsi in base alle norme del presente articolo ed a quelle da esse richiamate. Gli impiegati medesimi se promossi in seguito ad esame di merito distinto o esame speciale, conservano il posto di ruolo che occupano nonché lo stipendio di cui sono provvisti.

I concorsi per merito distinto e per esame speciale si intendono espletati alla stessa data di pubblicazione dei relativi bandi.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 3-4)

240

ART. 50-38.

Gli idonei dei concorsi di cui al punto 1) dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati in ruolo con decorrenza 1 gennaio 1958. Analoga decorrenza è attribuita al personale che, per effetto delle norme previste dalla presente legge, risulterà idoneo ai concorsi per la nomina ad uf-

ficiale di 3ª classe di cui agli articoli 30 e 31 della stessa presente legge.

Il personale di cui al comma precedente adibito a mansioni tecniche, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli tecnici - tabelle N, O, P - a secondo delle funzioni espletate proprie dei predetti ruoli.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

(Testo N. 2)

123

ARTICOLO 31.

Al primo comma, alla fine del punto 2º), aggiungere le parole: gli agenti dei ruoli aggiunti o non di ruolo e gli operai comunque assunti e denominati che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni ausiliarie per almeno 180 giornate di effettivo lavoro.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 2)

130

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli idonei sono collocati in ruolo a tutti gli effetti dal 1º luglio 1961. Per gli impiegati di cui alla lettera a) la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di effettivo servizio. Per gli operai comunque assunti e denominati la decorrenza economica ha effetto allo scadere di due anni di espletamento delle mansioni esecutive.

Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Fabbri, Concas.

(Testo N. 2)

145

Aggiungere alla fine del primo comma:

sentito il parere del consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Bogoni, Ricca.

(Testo N. 2)

146

Aggiungere alla fine i seguenti due commi:

Il trattamento qui previsto per il personale applicato presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, in virtù del presente articolo, sia trasferito nei ruoli organici di detta amministrazione viene esteso, in seguito a domanda degli interessati, al personale

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

di ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia passato mediante concorso pubblico, da carriera esecutiva od ausiliaria di altra amministrazione dello stato rispettivamente a carriera esecutiva od ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche se fra le due carriere non esista corrispondenza di qualifiche o di coefficienti o di ambedue le predette caratteristiche.

Gli effetti giuridici ed economici da attribuire al personale di cui al precedente comma, in dipendenza dell'applicazione del trattamento previsto dal presente articolo, decorrono dalla data dell'avvenuto passaggio nei ruoli organici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, comunque, da data non precedente al 1° luglio 1956.

Bogoni, Ricca.

135

ARTICOLO 34.

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 34-bis.

(Trattamento economico)

Al personale che, in esecuzione delle norme previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 e della presente legge, sia stato o sarà inquadrato nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore, viene attribuito nel nuovo coefficiente lo stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.

Fabbi, Francavilla, Bogoni, Calvaresi, Degli Esposti.

(Testo N. 2)

152

ARTICOLO 46.

Al primo comma, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, *aggiungere le altre:* e per quelle promozioni conseguite per merito comparativo mediante la riduzione dell'anzianità di cui all'articolo 96 della citata legge n. 119.

Bogoni, Schiano.

(Testo N. 2)

163

ARTICOLO 49.

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 49-bis.

(Trattamento economico della carriera ausiliaria)

Al personale che, in prima applicazione della legge 27 febbraio 1958, n. 119, abbia ottenuto la promozione alla qualifica superiore, viene attribuita, ai soli fini giuridici, la decorrenza della promozione stessa al 30 dicembre 1957.

Bogoni, Francavilla, Calvaresi, Fabbi.

(Testo N. 2)

153-154

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 46-bis.

La durata della efficacia dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 è prorogata di sei mesi.

Della proroga di cui al precedente comma dovranno fruire anche i dipendenti dell'Amministrazione delle poste che avessero beneficiato della riduzione del periodo di anzianità di cui al suddetto articolo 96 in carriere diverse da quella di attuale appartenenza.

Amodio, Armato, Amadei,

(Testo N. 2)

86

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 24-bis.

La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è prorogata fino al 31 dicembre 1962 a favore degli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che, entro tale data, maturino i requisiti per essere scrutinati alla qualifica di direttore di divisione.

Fabbi, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

26

(Testo N. 2)

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 8-ter.

(Promozioni alle qualifiche di ufficiale di prima classe e equiparata e di agente di servizio di seconda classe e equiparata)

Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire la promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe o equiparata e di agenti di esercizio di seconda classe o equiparata sono ridotti della metà. Tale riduzione si applica soltanto nei confronti degli impiegati assunti a tutto il 5 giugno 1948 e che, nei precedenti scrutini, non abbiano fruito del beneficio previsto dall'articolo 96 - comma primo - della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Amadei.

(Testo N. 2)

114

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 27-quinquies

Gli impiegati della carriera di concetto e della carriera esecutiva dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che negli ultimi tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno di essere adibiti alle funzioni direttiva o di concetto, secondo le attribuzioni proprie a dette carriere, verranno collocati nei ruoli della carriera superiore, conservando lo stesso coefficiente e la stessa anzianità.

Agli effetti del collocamento nei ruoli, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità della carriera di nuovo inquadramento.

Francavilla, Calvaresi, Fabbri.

(Testo N. 2)

184

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-21.

(Norme relative al personale sistemabile a norma del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858).

Gli impiegati che, avendo titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto

2 ottobre 1919, n. 1858, e che ottennero invece l'inquadramento stesso ai sensi di disposizioni di leggi successive, hanno titolo alla retrodatazione della nomina in ruolo ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, considerando tale nomina come avvenuta alla data in cui la avrebbero conseguita ove il citato regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, avesse trovato applicazione integrale. Per il conseguimento di tale beneficio è prescritta la presentazione della relativa istanza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Cappugi, Armato, Sinesio, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

186

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-23.

(Inquadramento a salariato permanente di cui alle tabelle dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119)

Il personale inquadrato o in corso di inquadramento attraverso i concorsi banditi a norma della nota posta in calce alla tabella di cui all'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sistemato nelle piante organiche, prescindendo dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Canestrari, Cappugi, Armato, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 2)

158

ART. 47.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni paritetiche provinciali ed alle commissioni per gli uffici locali.

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

Il soprariportato emendamento n. 158, è stato inserito anche nella col. 2 della 1ª parte punto 8 lettera A).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

159

(Testo N. 2)

*Sostituire l'articolo con il seguente:**(Elezioni dei rappresentanti in seno ad organi collegiali).*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio centrale di disciplina, alle commissioni paritetiche inter-provinciali e alle commissioni per gli uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali di cui al precedente comma, coincideranno con le elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale in seno al consiglio di amministrazione, alla normale scadenza del mandato in corso.

La funzione di rappresentante del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Fino alla nomina dei rappresentanti con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Amadei.

(Testo N. 2)

167

Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-4.

(Consiglio di amministrazione)

Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il decreto previsto dal precedente articolo n. 16.

Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

(Testo N. 3-4)

226

ART. 46-sesties-1

Per il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo e qualifiche equiparate nelle

amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di segretario principale e segretario capo e delle qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Armato.

(Testo N. 3-4)

227

ART. 46-sesties-2

L'articolo 46-sesties/1 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alla tabella F allegato I° alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, calcolando il soprannumero complessivo nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di primo Direttore capo ed Ispettore superiore di ragioneria e Direttore capo e Ispettore capo di ragioneria o equiparati.

Armato.

(Testo N. 3-4)

228

ART. 46-sesties/3

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo e qualifiche equiparate nelle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della attuale dotazione organica di primo archivista ed archivista capo e delle qualifiche equiparate computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Armato.

(Testo N. 3-4)

229

ART. 46-sesties/4

L'articolo 46-sesties/3 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alle tabelle L, M, N, O e P di cui all'allegato 1° e F e G di cui all'allegato 2° alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Il calcolo del soprannumero complessivo nel limite del 35 per cento si opera:

per la tabella L (allegato 1) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo ufficio principale o Capo ufficio superiore;

per la tabella M (allegato 1) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo ufficio e Capo ufficio di 1ª classe;

per la tabella N (allegato 1) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo radiotelegrafista, Capo elettricista e Capo radioelettricista di 1ª classe;

per la tabella O (allegato 1) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo tecnico e Capo tecnico di 1ª classe;

per la tabella P (allegato 1) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo officina e Capo officina di 1ª classe;

per la tabella F (allegato 2) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di assistente di commutazione - Primo ufficiale telefonico - Primo aiuto contabile e di Capo turno di commutazione - aiuto contabile principale;

per la tabella G (allegato 2) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di Capo centrale, Capo tecnico e Capo centrale di 1ª classe.

Armato.

(Testo N. 3-4)

230

ART. 46-sesties/5

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a commesso capo nell'amministrazione dello Stato comprese le aziende autonome sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di commesso capo, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Armato.

(Testo N. 3-4)

231

ART. 46-sesties/6

L'articolo 46-sesties/3 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alle tabelle R, S e T di cui all'allegato 1°, alla tabella L di cui all'allegato 2° alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, calcolando il soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di agente di 1ª classe e di agente superiore.

Armato.

(Testo N. 3-4)

232

ART. 46-sesties/7

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui agli articoli 46-sesties/1, 46-sesties/2, 46-sesties/3, della presente legge con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano; possono essere conferiti i posti di organico che si rendano disponibili nella qualifica più elevata.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al precedente comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella dotazione organica unica delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

Armato.

(Testo N. 3-4)

234

ART. 50-32.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo e qualifiche equiparate dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo e delle qualifiche equiparate previste dall'allegato I° alla presente legge e dall'allegato II° della legge 27 febbraio 1958, n. 119, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Francavilla, Fabbri, Bogoni, Calvaresi.

(Testo N. 3-4)

235

ART. 50-33.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo e qualifiche equiparate dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di primo archivista ed archivista capo e delle qualifiche equiparate previste dall'allegato I° alla presente legge e dall'allegato II° della legge 27 febbraio 1958, n. 119, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuitivi in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi.

(Testo N. 3-4)

236

ART. 50/34.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni ad agente superiore d'esercizio e qualifiche equiparate dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di agente d'esercizio di 1° classe ed agente superiore d'esercizio e delle qualifiche equiparate, prevista dall'allegato 1° alla presente legge e dall'allegato 2° alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1° anno
non più del 10 per cento nel 2° anno
non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

Fabbri, Francavilla, Calvaresi, Bogoni.

(Testo N. 3-4)

237

ART. 50-35

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui agli articoli e... .., con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano o con la loro nomina a qualifica superiore.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

Calvaresi, Fabbri, Francavilla, Bogoni.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Sono stati altresì ritirati i seguenti emendamenti:

201

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella D con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
670	Ispettore generale	8
500	Direttore di divisione	18
402	Direttore di sezione	30
340	Consigliere di 1ª classe	} 49
284	Consigliere di 2ª classe	
		105

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò.

202

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella E con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
670	Ispettore generale	2
500	Direttore di divisione	4
402	Direttore di sezione	6
340	Consigliere di 1ª classe	} 17
284	Consigliere di 2ª classe	
		29

Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò.

206

Sostituire la tabella F con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti	
		al 24 dicembre 1958	al 1° luglio 1960
670	Ispettore capo di ragioneria	—	30
500	Primo direttore capo ispettore superiore di ragio- neria	120	140
402	Direttore capo ispettore capo di ragioneria . . .	350	400
340	Direttore principale ispettore di ragioneria . . .	670	600

Amadei.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

207

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella G con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti	
		al 24 dicembre 1958	al 1° luglio 1960
—	—	—	—
670	Primo segretario capo	—	5
500	Segretario capo	20	25
402	Segretario principale	72	85
340	Primo segretario	288	275
284 (a)	Segretario	—	—
240 (a)	Segretario aggiunto	2.330	2.330
211 (a)	Vice segretario	—	—

(a) Nella qualifica di Segretario è lasciato scoperto un numero di posti corrispondenti a quello degli impiegati in soprannumero nella qualifica di Direttore principale e Ispettore di Ragioneria tab. F, fino al totale riassorbimento del soprannumero stesso.

Amadei.

208

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella H con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
		dal 1° luglio 1960
—	—	—
670	Primo perito capo	8
500 (a)	Perito capo	31
402 (a)	Perito principale	62
340 (a)	Primo perito	130
284	Perito	—
240	Perito aggiunto	340
211	Vice perito	—

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella, dopo l'espletamento di tutti gli scrutini previsti dall'articolo, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed al titolo di studio posseduto dovranno esservi inquadrati, anche in soprannumero, con eventuali vacanze alle qualifiche iniziali.

(a) Come per il ruolo dei direttori di ragioneria.

Amadei.

209

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella I con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
		dal 1° luglio 1960
—	—	—
670	Primo geometra capo	8
500 (a)	Geometra capo	31
402 (a)	Geometra principale	62
340 (a)	Primo geometra	130
284	Geometra	} 340
240	Geometra aggiunto	
211	Vice geometra	

Nota. — Come per i periti.

(a) Come per i direttori di ragioneria.

Amadei.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

211

(Testo N. 2)

Alla tabella M, aggiungere il numero dei posti dal 1° luglio 1962, secondo quanto segue:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
345	Capo ufficio di 1ª classe	1.600
284	Capo ufficio	3.000
240	Ufficiale 1ª classe	—
211	Ufficiale 2ª classe	20.200
193	Ufficiale 3ª classe	—
		24.800

Amadei.

212

(Testo N. 2)

Sostituire la tabella N con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
357	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista superiore	15
284	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista principale	20
		35

Nota. — Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 3ª classe vengono conferiti, mediante concorso per titoli, agli operai comunque assunti e denominati con almeno 180 giorni di servizio effettivo nelle mansioni del ruolo.

Per il predetto concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal titolo di studio.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

214

(Testo N. 2)

Aggiungere la seguente nuova tabella N-bis:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
—	—	—
357	Capo radiotelegrafista e radioelettricista di 1ª classe	20
284	Capo radiotelegrafista e radioelettricista	60
240	Ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 1ª classe	} 165
211	Ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 2ª classe	
193	Ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 3ª classe	
		245

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

213

(Testo N. 2)

*Sostituire la tabella O con la seguente:**Ruolo organico dei capi tecnici.*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
357	Capo tecnico superiore	30
284	Capo tecnico principale	45
		75
		==

N. B. — Nella prima applicazione della presente legge sono immessi nel ruolo dei capi tecnici i capi officina nominati precedentemente al 1951, i vincitori del concorso per merito distinto a numero 24 posti bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955 e, dietro opzione, i vincitori del concorso per esami a n. 11 posti e concorso per esame speciale mediante colloquio a n. 17 posti, per la promozione alla qualifica di capo tecnico, bandito con decreto ministeriale 20 settembre 1958. Al coefficiente 284 è attribuita, secondo l'articolo 36 della legge n. 119, una maggiorazione del premio di maggior produzione relativo alla qualifica.

Nella prima attuazione del ruolo di cui alla tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso per titolo riservato agli operai giornalieri con almeno 180 giorni di effettivo servizio prestato presso le officine alla data del bando di concorso. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal titolo di studio.

Francavilla, Calvaresi.

215

(Testo N. 2)

Aggiungere la seguente nuova tabella O-bis:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
357	Capo tecnico di 1ª classe	40
284	Capo tecnico	85
240	Ufficiale tecnico di 1ª classe	500
211	Ufficiale tecnico di 2ª classe	
198	Ufficiale tecnico di 3ª classe	
		625
		==

Francavilla, Calvaresi.

244

(Testo N. 3-4)

Sostituire con la seguente la tabella P) in allegato I:

TABELLA P-bis.

Ruolo organico dei capi tecnici delle officine di posta pneumatica ed automezzi.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
357	Capo tecnico superiore	5
284	Capo tecnico principale	10
		15
		==

Nota. — Nella prima attuazione della presente legge sono immessi nel ruolo dei capi tecnici i capi officina nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

218

(Testo N. 2)

Alla tabella S, aggiungere il numero dei posti al 1° luglio 1962, secondo quanto segue:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti . dal 1° luglio 1962
238	Agente di esercizio superiore	2.100
210	Agente di esercizio di 1ª classe	6.200
190	Agente di esercizio di 2ª classe	} 24.000
170	Agente di esercizio di 3ª classe	
150	Fattorino	} 32.300

Amadei.

Prego il Sottosegretario Gaspari di riassumere gli emendamenti ritirati dal Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli emendamenti ritirati dal Governo corrispondono ai numeri 1, 4, 7, 9, 11 e 25, riguardanti il ruolo di manutenzione della carriera ausiliaria, e quelli corrispondenti ai nn. 2, 4, 15 e 16, perché si riferiscono al disegno di legge generale sui ruoli aperti fino alla terza qualifica, provvedimento applicabile anche al personale

interessato dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI